

# IL FENOMENO DEL SOVRAINDEBITAMENTO

*Quaderno a cura del Competence Center*

*Anno 2020*



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



Caritas  
Ambrosiana

FONDAZIONE  
SAN BERNARDINO ONLUS



**CeTIF**

# Il fenomeno del sovraindebitamento

Quaderno a cura del Competence Center

Anno 2020

## Sommario

### CAPITOLO 1

**Il sovraindebitamento: un fenomeno sociale e il valore dell'azione comune**

*A cura di Proff. Rajola, F., Frigerio, C. .... 3*

### CAPITOLO 2

**Una lettura psicologica del sovraindebitamento: cause, profili e interventi possibili**

*A cura di Proff. Antonietti, A., Iannello, P., Lozza, E. .... 9*

### CAPITOLO 3

**Insolvenza e persona: profili etici**

*A cura di Prof. Anolli, M. .... 16*

### CAPITOLO 4

**Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza**

*A cura di Proff. ssa Sciarrone Alibrandi, A., Malvagna, U. .... 35*

### CONCLUSIONE

**Agenda di lavoro per la mitigazione del sovraindebitamento**

*A cura del gruppo di lavoro. .... 47*

## CAPITOLO 1

### Il sovraindebitamento: un fenomeno sociale e il valore dell'azione comune

*A cura di Proff. Rajola, F., Frigerio, C.*

#### La promozione del Competence Center sul fenomeno del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è uno dei fenomeni socialmente più rilevanti. La realizzazione di un'agenda di lavoro che si pone l'obiettivo di studiare le soluzioni per mitigare tale fenomeno nasce in seguito all'invito<sup>1</sup> formulato dall'Arcivescovo di Milano, il Monsignor Mario Delpini, a sviluppare iniziative concrete contro l'usura, potendo contare sul supporto della Fondazione San Bernardino<sup>2</sup> e della Caritas Ambrosiana<sup>3</sup>.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore<sup>4</sup> - CeTIF<sup>5</sup> e Fondazione San Bernardino, con la collaborazione di Caritas, Diocesi Ambrosiana, ProSpera, UCID e Fondazione Centesimus Annus, hanno raccolto

---

<sup>1</sup> Lettera del Mons. Mario Delpini "ai Parroci e ai Responsabili di Comunità Pastorali dell'Arcidiocesi di Milano", Milano, 2 gennaio 2019.

<sup>2</sup> La prospettiva da cui muove la FSB è quella delle varie iniziative collegate a Caritas, impegnate in generale nel contrasto della povertà. La FSB è stata costituita il 25 Giugno 2004 dalla Conferenza Episcopale Lombarda ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108 «disposizioni in materia di usura» art. 15 – Gestione Fondo di Prevenzione. Ha avuto il riconoscimento Regionale DPGR n. 1491 del 4 Febbraio 2005 ed ha assunto forma giuridica di ONLUS. Iscritta al Registro delle Fondazioni Antiusura, opera in Lombardia e riceve contributi dal Fondo per la Prevenzione ai sensi dell'art.15 della L. 108/96, in base all'attività e all'Indice di Usura del territorio di competenza. Agisce in rete con i Centri di Ascolto delle Caritas Diocesane Lombarde con azioni di aiuto a persone/famiglie/attività artigianali la cui situazione finanziaria risulta compromessa e quindi non riescono più a onorare i debiti accumulati. In sintesi *promuove azioni di ascolto ed accompagnamento con la rete dei Centri di Ascolto Caritas, educazione all'uso del denaro, affiancamento degli indebitati con azioni di accompagnamento e di consulenza finanziaria nei rapporti con i creditori ed, infine, tratta con i creditori le transazioni (anche a saldo e stralcio) sui vari debiti prestando idonee garanzie e rifinanziando quanto rimane (fino a € 25.000) tramite banche convenzionate e, nei limiti delle normative, con un prestito garantito.* (Fondazione San Bernardino, 2019).

<sup>3</sup> La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana, l'unione permanente dei vescovi cattolici in Italia) per la promozione della carità. Ha lo scopo di promuovere «la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). Fondata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II, ha prevalente funzione pedagogica, educando alla pace e alla mondialità, al dialogo e alla corresponsabilità, linee portanti degli impegni della Caritas nel mondo. Costante è il collegamento con le altre Caritas nazionali, direttamente e attraverso la rete di Caritas Internationalis, che raccoglie in federazione 162 organizzazioni. Vengono svolti ogni anno microprogetti di sviluppo, di piccola entità ma significativi per l'autopromozione locale, proposti dalle stesse comunità del Sud del mondo e divulgati dalla Caritas. Sono finanziati da parrocchie, scuole, associazioni e famiglie, entrando direttamente in contatto con chi riceve per uno scambio di valori. (La Caritas Italiana > Chi siamo)

<sup>4</sup> L'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), fondata nel 1921, articolata in 12 facoltà e 7 Alte scuole di formazione, è il più grande Ateneo cattolico d'Europa e l'unica Università italiana che può vantare una dimensione nazionale con i

l'invito e quindi istituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di studiare il preoccupante fenomeno del sovraindebitamento. In rappresentanza degli stakeholder sono state coinvolte le seguenti istituzioni: ABI – Associazione Bancaria Italiana e Banca d'Italia, Agos, Banco BPM, BNL, Findomestic, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Corte dei Conti, Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Agenzia delle Entrate, Movimento Consumatori e Assolombarda.

La multidisciplinarietà presente al tavolo di lavoro è il riflesso di un fenomeno complesso che richiede lo studio e l'approfondimento di tutti gli aspetti coinvolti. I rappresentanti degli *stakeholder* hanno dunque costituito un tavolo di lavoro, riconoscendo la necessità di avviare iniziative concrete sulla base delle proprie competenze e individuando i possibili ambiti di intervento. Pertanto, il *Competence Center* non mira esclusivamente a sviluppare una visione del contesto ma a dare un contributo positivo alle persone e ai territori coinvolti.

### Il fenomeno del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è l'accumulo di debiti in eccesso (con uscite mensili che superano del 30% le entrate) rispetto alla capacità di reddito (Assofin, CRIF, & Prometeia, 2004; Pacileo, 2018). La moltitudine di forme sotto la quale si mostra e le cause da cui può derivare rendono tale evento, ancora oggi, difficilmente identificabile e misurabile. A renderne ancora più complesso lo studio è il fatto che molti soggetti che si trovano a indebitarsi oltre il limite sostenibile tentino di porvi rimedio attraverso pratiche illegali come l'usura o il gioco d'azzardo che risultano essere, però, ancora più dannose (Debelle, 2004; Mosco, 2019).

Dal punto di vista giuridico, il sovraindebitamento è definito dall'art. 2 del D.Lgs del 12 Gennaio 2019, n.14 come: *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo”* (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019), dove con *“crisi”* si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, mentre è con *“insolvenza”* la manifestazione dell'impossibilità, da parte del debitore, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (Di Marzio, 2019).

---

suoi cinque Campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma, dove è presente anche il Policlinico Universitario “A. Gemelli”. Ente fondatore e promotore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è l'«Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori». L'Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura. (Unicatt: Chi siamo > La nostra Storia)

<sup>5</sup> Il Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari dal 1990 realizza studi e promuove ricerche sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo. Ogni anno CeTIF attiva più di 15 *Competence Center* e Osservatori, cui possono partecipare gli oltre 10.000 professionisti che costituiscono il suo network e organizza oltre 10 workshop dedicati a banche e assicurazioni, con l'obiettivo di favorire fra i partecipanti lo scambio di esperienze su temi specifici e sull'adozione di pratiche innovative. A tutto ciò si aggiungono i progetti di ricerca internazionali realizzati in collaborazione con le principali università e società di analisi e di ricerca presenti nel mercato. Le attività si focalizzano principalmente sugli effetti dello sviluppo di nuove strategie, sull'innovazione normativa, sull'approfondimento di prassi organizzative e di processo e sugli effetti dell'introduzione dell'innovazione tecnologica. Negli ultimi anni CeTIF si è anche fatto promotore di alcune attività no profit legate all'imprenditoria. (CeTIF > Chi siamo)

In particolare, nel settore finanziario, il sovraindebitamento crea una situazione destabilizzante e la ricerca di una soluzione per questo preoccupante fenomeno è in linea con i parametri della Responsabilità Sociale d'Impresa.

### *I numeri del sovraindebitamento*

Il sovraindebitamento è un fenomeno estremamente complesso da misurare a causa dei numerosi motivi che lo generano e diverse le dinamiche della sua evoluzione (Cosma & Filotto, 2004; Cagnasso, Panzani, & eds, 2016; D'Attorre, Fimmanò, & eds, 2017).

Secondo i dati forniti da Banca d'Italia, tra il 2017 e il 2018, il tasso di indebitamento delle famiglie, in percentuale del reddito disponibile, era del 60%. L'osservatorio informale dell'Agenzia delle Entrate, nel periodo di osservazione 2016-2019, ha certificato debiti per 43 milioni di euro in accordi e piani, 45 milioni di euro in liquidazione patrimoniale e 72 milioni di euro in richieste di certificazioni da parte dell'OCC<sup>6</sup>. Negli ultimi quattro anni, oltre a ciò, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato un aumento delle procedure di liquidazione, che semplificano il processo accelerandone i tempi (Cracolici, Curletti, Valente, & Cotti, 2017; Agenzia delle Entrate, 2019).

Inoltre, i dati relativi al territorio lombardo, comunicati dalla Fondazione San Bernardino, mostrano la ripartizione di genere e di età delle 917 persone assistite negli ultimi 3 anni: per il 62% uomini, per la maggior parte coniugati e in una fascia d'età compresa tra i 43 e i 62 anni (Fondazione San Bernardino, 2019).

### *Le cause scatenanti*

La prima considerazione che si deve fare sul fenomeno riguarda i meccanismi che portano le persone a un livello di indebitamento insostenibile. Prescindendo dai casi in cui la ricerca continua di nuove risorse è dettata da motivi patologici, quali ludopatia o altre dipendenze, la motivazione più frequente per l'indebitamento è la convinzione del debitore che la soluzione sia nel ricorso al nuovo debito ai primi segnali di difficoltà nel servire quello esistente. (Beretta, 1999; Cusimano & Vassallo, 2002; Quattrocchio, 2016).

Sotto questo profilo, emerge che la causa fondante del problema del sovraindebitamento sia la mancanza delle principali nozioni di educazione finanziaria da parte dei sovraindebitati, che non comprendono appieno gli strumenti che acquistano e i limiti oltre i quali divengono insostenibili. Infatti, nel momento in cui il credito in sofferenza giunge a questa fase degenerata del processo creditizio, diviene sempre più complesso riuscire a risanare la propria posizione finanziaria. Ne deriva che, le difficoltà portano a uno stato psicologico e sociale negativo così tanto articolato da risultare complicato da risanare (Cogno & Marcosano, 2019).

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto n. 202 del 2014 viene definito come «articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento».

I principali motivi di necessità di credito cambiano nel caso ci si riferisca a un'impresa o a una persona.

Nel primo caso, la Fondazione San Bernardino individua problematiche legate principalmente al contesto economico delle imprese: gestione dei flussi di cassa e degli investimenti che vengono fatti per avviare attività economiche che non si concludono nel modo desiderato (commercio, artigianato, agricoltura, servizi, etc.). Dal lato della persona, le cause principali riguardano la sfera del lavoro (licenziamento, riduzione del reddito per cassa integrazione o per mobilità di un familiare convivente), quella personale (separazione o divorzio, spese mediche, spese per i funerali), l'aumento del costo della vita (spese familiari per consumi e *entertainment*) e, infine, i debiti di gioco (Filotto U., 1999; Tola, 2019).

Tutti i sopracitati eventi possono limitare la capacità di far fronte alla totalità delle obbligazioni assunte, che possono riguardare anche il pagamento delle utenze, l'affitto, le polizze assicurative o le spese condominiali, prescindendo dalla sottoscrizione o meno di un contratto di credito bancario.

### Le conseguenze

Tali problematiche generano gravi conseguenze da diversi punti di vista: lavorativo, con la perdita del posto di lavoro o l'accettazione di lavori non in regola, personale, con tensioni familiari e possibili separazioni, ed economico, con, in alcuni casi, la perdita dell'abitazione (a causa di NPL, aste, etc.). In aggiunta, vi è un incremento del peso psichico causato dalle frequenti visite dell'ufficiale giudiziario oppure degli operatori delle finanziarie, un aumento del consumo di alcol e di altre sostanze stupefacenti, un aggravamento della dipendenza dal gioco d'azzardo (nella speranza di poter ripagare i debiti con denaro guadagnato in poco tempo) e, in casi estremi, un comportamento depresso nonché rassegnato, che rasenta il pericolo di suicidio (Cosma S. , 2006; Giannini, 2019).

Per analizzare la complessità e le cause di tale fenomeno, il metodo utilizzato dal *Competence Center* nel 2019 è stato quello del dibattito universitario che ha favorito il confronto tra i partecipanti e stimolato la collaborazione. Tale metodologia, risultata efficace e promossa anche per le attività future, è servita come stimolo per individuare le *best practice* utili ad affrontare il fenomeno del sovraindebitamento nelle molteplici forme. I temi analizzati sono stati oggetto di un percorso sviluppatosi in tre giornate:

- *9 Maggio 2019: "Il fenomeno del sovraindebitamento: aspetti e criticità nell'attività di Fondazione San Bernardino"*
  - Con l'apertura di Federico Rajola e gli interventi dell'Arcivescovo S.E. Mons. Delpini, Antonio Colzani (Fondazione San Bernardino), Alessandro Antonietti (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paola Iannello (Università Cattolica del Sacro Cuore), Edoardo Lozza (Università Cattolica del Sacro Cuore).

- 27 Giugno 2019: “Il processo di erogazione del credito: prodotti, servizi e modelli distributivi tra economicità e sostenibilità”  
- Con l’apertura di Federico Rajola e gli interventi di Mario Anolli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Rosa Startari (Banca d’Italia), Alessandro La Grua (Banca d’Italia), Angelo Peppetti (ABI).
- 26 Settembre 2019: “La tutela dell’assistito sovraindebitato tra norme attuali e prospettive future”  
- Con l’apertura di Federico Rajola e gli interventi di Antonella Sciarrone (Università Cattolica del Sacro Cuore), Ugo Malvagna (Università Cattolica del Sacro Cuore), Roberto Moro Visconti (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alessandro Santoiemma (Agenzia delle Entrate), Chiara Valcepina (Ordine degli Avvocati).

Nei capitoli successivi verrà analizzato in modo più approfondito il fenomeno del sovraindebitamento dal punto di vista psicologico, economico e giuridico. Nella conclusione sarà invece presentata l’agenda 2020 del *Competence Center* e gli obiettivi che gli *stakeholder* e i partecipanti si sono posti a seguito degli incontri.

#### Bibliografia

Agenzia delle Entrate. (2019). Osservatorio Informale dell'Agenzia delle entrate.

Assofin, CRIF, & Prometeia. (2004). Osservatorio sul credito al dettaglio n.16.

Beretta, E. (1999). Il finanziamento delle famiglie italiane. *Rivista Bancaria*, (3).

Cagnasso, O., & Panzani, L. (Eds.). (2016). Crisi d'impresa e procedure concorsuali. UTET giuridica.

Cogno, R., & Marcosano, M., M.C (2019). Sovraindebitamento e usura 2019. *Contributo di ricerca 278/2019*.

Cosma, S. (2006). Il ricorso al credito delle famiglie italiane: sovraindebitamento o cambiamento culturale. *Attualità e prospettive negli studi di Economia dei mercati e degli Intermediari finanziari*, 423-43.

Cosma, S., & Filotto, U. (2004). La formica e la cicala: Famiglie, credito e crisi. *Oltre la crisi. Le banche tra le imprese e le famiglie*, 122-147.

Cracolici, C., Curletti, A., Valente, L., & Cotti, S. (2017). *La composizione delle crisi da sovraindebitamento* (No. 3-2012). Primiceri Editore.

Cusimano G., Vassallo (2002). Credito al consumo: l’esperienza italiana nell’ultimo decennio. *Rivista Bancaria*.

D'Attorre, G. & Fimmanò, F. (Eds). (2017). La composizione delle crisi da sovraindebitamento. *Universitas Mercatorum*, 164 - 184.

Debelle, G. (2004, Marzo). Indebitamento delle famiglie e macroeconomia. *Rassegna trimestrale BRI*.  
Di Marzio, F. (2019). Insolvenza civile e concorso. *Obsolescenza e caducità delle leggi civili*, 122 – 129.

Filotto U., a. c. (1999). Manuale del credito al consumo. Egea.

Fondazione San Bernardino. (2019). Documento condiviso con CeTIF.

GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019. Suppl. Ordinario n. 6

Giannini, Luca (2019). Crisi da sovraindebitamento: mezzi e strumenti di risoluzione. *Crisi da sovraindebitamento*, 17-29.

Mosco, Gian Domenico (2019). Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. *Luiss law review*, 6-28.

Pacileo, P. (2018). *Il sovraindebitamento del debitore civile: analisi comparata dei principali modelli europei* (Vol. 37). G Giappichelli Editore.

Quattrocchio, L. M. (2016). La classificazione dei crediti da parte degli intermediari finanziari. Le diverse nozioni di crisi ed insolvenza. La segnalazione alla Centrale Rischi. *Il Nuovo Diritto delle Società*, 16-66.

Tola, M. (2019). *Procedure familiari e attività di impresa*, 1110-1117.



## CAPITOLO 2

### Una lettura psicologica del sovraindebitamento: cause, profili e interventi possibili

*A cura di Proff. Antonietti, A., Iannello, P., Lozza, E.*

Il sovraindebitamento può essere definito come una situazione di deficit economico in cui un individuo (o una famiglia) si trova nell'impossibilità di onorare i propri impegni finanziari, ossia una situazione finanziaria in cui il bilancio individuale (o familiare) fa registrare uscite superiori alle entrate (Brennan e Gallagher, 2007; Fiasco, 1999).

Il fenomeno del sovraindebitamento sta assumendo, negli ultimi anni, proporzioni sempre più rilevanti con ricadute particolarmente negative sia sul benessere del singolo individuo sovraindebitato, sia, in senso più ampio, sulla stabilità del sistema economico e finanziario dell'intera società (Commissione Europea, 2013; IMF, 2017). Pertanto, risulta di grande interesse e, soprattutto, di grande utilità identificare i fattori che sono alla base del sovraindebitamento, ossia gli aspetti che possono costituire dei potenziali fattori di rischio e che possono contribuire a determinare la tendenza a indebitarsi oltre le proprie possibilità.

La letteratura identifica una molteplicità di possibili "fattori di rischio" direttamente connessi al fenomeno del sovraindebitamento. Tali potenziali predittori del sovraindebitamento sono di differente natura e possono essere classificati all'interno di tre macrocategorie: (a) fattori socio-demografici; (b) fattori contingenti; (c) fattori psicologici, sociali e culturali.

(a) I fattori socio-demografici riguardano alcune caratteristiche "strutturali" dell'individuo stesso che, sebbene non possano essere considerati dei veri e propri fattori causali del sovraindebitamento, rappresentano tuttavia dei fattori di rischio che predispongono allo sviluppo di tale fenomeno. Tra questi, un ruolo importante assume la specifica fase di vita in cui si trova l'individuo. Secondo la prospettiva del ciclo di vita, uno dei più importanti predittori del sovraindebitamento è, infatti, l'età. A seconda della fase di vita in cui si trova, l'individuo si pone specifici obiettivi, ha particolari bisogni e dispone di una certa quantità di risorse. I giovani, essendo in una fase in cui si ha necessità di acquisire risorse per il raggiungimento dei propri obiettivi, risultano essere una popolazione particolarmente vulnerabile rispetto al fenomeno del Sovraindebitamento (Jian e Dunn, 2013). Con il passare del tempo diminuisce la tendenza a richiedere prestiti e a indebitarsi, riducendosi la necessità di denaro per il raggiungimento dei propri obiettivi e aumentando, al contempo, le possibilità economiche (Barnes e Young, 2003; Keese, 2010; Lindquist et al., 2015).

Anche la composizione del nucleo familiare rappresenta un fattore di rischio per il sovraindebitamento. Alcune tipologie di nuclei familiari, come ad esempio le famiglie monoparentali (Bridge e Disney, 2004; Patel et al., 2012) o le famiglie numerose (Keese, 2012)

sono considerate particolarmente fragili dal punto di vista economico e finanziario e, di conseguenza, rappresentano una fascia di popolazione fortemente a rischio di indebitamento.

Infine, uno scarso livello di istruzione (Balmer et al., 2006; Brown e Taylor, 2008) e modeste condizioni socio-economiche (Worthington, 2006; Ben-Galim e Lanning, 2010) sono alcuni dei fattori di rischio più comuni e maggiormente associati al fenomeno del sovraindebitamento.

(b) La seconda categoria identifica una serie di fattori di tipo traumatico e congiunturale che possono rappresentare dei potenziali fattori di rischio di sovraindebitamento. Alcune circostanze quali divorzi (Kempson et al., 2004), perdita del lavoro, gravi malattie (Disney, Bridges e Gathergood, 2008) possono essere considerati fattori contingenti, poco (o per nulla) prevedibili che impattano negativamente sulla situazione economica e finanziaria del nucleo familiare. Accanto a contingenze che hanno luogo all'interno della famiglia, esistono fattori situazionali che riguardano il più ampio ambito macroeconomico. Tra questi, le crisi economiche che interessano l'intera società hanno generalmente un forte impatto sull'economia reale e, di conseguenza, ciò può portare i cittadini a dover affrontare delle difficoltà finanziarie del tutto imprevedibili. Infine, anche fattori di natura differente, quali disastri naturali o l'introduzione di cambiamenti significativi in termini di policy governative o, ancora, la presenza di fluttuazioni nel mercato valutario possono mettere i cittadini nelle condizioni di dover affrontare situazioni finanziarie particolarmente difficili che necessitano di credito per poter essere affrontate (Bensoussan, 2009). Tali fattori, siano essi connessi alla storia del singolo nucleo familiare piuttosto che dell'intera collettività, risultano essere indipendenti dalla volontà dell'individuo e pertanto definiscono una situazione di sovraindebitamento di tipo passivo (Anderloni, 1997). In tal caso il sovraindebitamento è conseguenza del sopraggiungere di eventi che alterano le capacità attuali di reddito della famiglia, riducendone la ricchezza e la capacità di rimborso dei prestiti.

(c) Diversa è la situazione di sovraindebitamento attivo, in cui, invece, il sovraindebitamento può essere ricondotto a un insieme di comportamenti e decisioni che si rivelano essere disfunzionali per l'individuo e per la famiglia. Una eccessiva propensione al consumo, una scarsa capacità di stimare correttamente le proprie risorse e una tendenza a essere "miopi" nel pianificare i propri obiettivi finanziari possono essere strettamente connessi ad alcune specifiche caratteristiche dell'individuo.

Tra i fattori individuali inclusi nella terza e ultima categoria, la letteratura identifica un'associazione tra la tendenza al sovraindebitamento e alcuni particolari tratti di personalità. Di particolare rilievo risulta essere la tendenza all'impulsività e la conseguente incapacità di autocontrollo e di differimento della gratificazione. Le persone che tendono ad agire senza (o con scarsa) mediazione del pensiero e che, al contempo, faticano a esercitare un certo grado di controllo e monitoraggio sulle proprie azioni fanno ricorso in misura maggiore a prestiti e sono più facilmente esposte a eventuali shock finanziari (Gathergood, 2012).

Una caratteristica individuale che gioca un ruolo importante nella propensione al sovraindebitamento riguarda lo stile di attribuzione causale, ossia la percezione che ciascun individuo ha circa la possibilità di esercitare un controllo sulla propria vita (Rotter, 1966). Coloro i quali tendono ad attribuire la causa degli eventi a circostanze esterne (locus of control esterno) ritengono di avere scarse possibilità di controllo sulla propria vita (il destino, il caso determinano il corso degli eventi), al contrario coloro i quali ritengono di essere artefici del proprio destino credono di avere il pieno controllo sulla propria vita (locus of control interno). La letteratura evidenzia una relazione tra locus of control esterno e la tendenza a incorrere in debiti con una certa facilità (Livingstone e Lunt, 1992). La percezione di avere uno scarso controllo sulla propria vita è di frequente associata, nell'individuo, a un atteggiamento di tipo fatalista, oltre che a un basso livello di autoefficacia. Tali fattori risultano essere frequentemente correlati alla tendenza a contrarre debiti, anche oltre le proprie possibilità di ripagarli (Cobb-Clark et al., 2016).

In relazione ai cosiddetti "Big Five" di personalità – ovvero i cinque tratti fondamentali che sono alla base della personalità- identificati dal modello di Costa e McCrae (1992) - alcuni studi evidenziano una relazione tra un'elevata propensione a sovraindebitarsi e due dei cinque grandi fattori di personalità, nello specifico un basso livello di stabilità emotiva (Nyhus e Webley, 2001) e di coscienziosità (Nyhus e Webley, 2001). Le persone che mostrano elevata instabilità emotiva e le persone che mettono in atto comportamenti poco organizzati, riflessivi e disciplinati tendono infatti a incorrere in debiti a causa di spese eccessive e poco oculate (Warneryd, 1996).

Un certo numero di ricerche riporta una stretta correlazione tra elementi di tipo valoriale e la tendenza al sovraindebitamento. Le persone con un orientamento valoriale di tipo materialistico identificano nella possibilità di acquisire beni materiali uno degli scopi principali della propria vita e una strada verso il raggiungimento della felicità. Per raggiungere tale obiettivo, le persone materialiste sono propense a indebitarsi, valutando come positiva l'eventualità di ricorrere a prestiti, anche di ingente entità (Pirog e Roberts, 2007). Pertanto, il materialismo risulta essere uno dei più forti predittori della tendenza a indebitarsi, oltre che dell'entità del debito stesso (Donnelly, Iyer e Howell, 2012; Garoarsdottir e Dittmar, 2012).

I significati di tipo affettivo che vengono attribuiti al denaro e gli aspetti simbolici del denaro sono strettamente connessi all'atteggiamento dell'individuo nei confronti del credito. Diversi studi (per una rassegna: si veda Gasiorowska, 2019) evidenziano che per molte persone il denaro non rappresenta uno strumento neutrale, ma assume significati simbolici carichi di affettività, per esempio in associazione ai temi del potere o del prestigio. L'ipotesi è dunque che per alcuni soggetti sovraindebitati la propria relazione con i soldi possa risultare più problematica da gestire non tanto sul piano razionale, quanto su quello affettivo.

Infine, all'interno di quest'ultima categoria, un fattore particolarmente rilevante è il livello di alfabetizzazione finanziaria – *financial literacy* – dell'individuo. La financial literacy, ovvero il grado di conoscenza, comprensione e consapevolezza delle tematiche economiche e finanziarie (Lusardi e Mitchell, 2014), risulta infatti essere un buon predittore del livello di benessere finanziario dell'individuo (Fox, Bartholomae & Lee, 2005). Persone con livelli più elevati di alfabetizzazione finanziaria non solo tendono a investire il proprio denaro con maggiore oculatezza (Lusardi,

Michaud & Mitchell, 2017) evitando pratiche eccessivamente rischiose (Stegman & Faris, 2001), bensì sono in grado di mettere in atto delle “buone pratiche finanziarie”, tra cui tenere traccia delle proprie entrate ed uscite, mantenere un tenore di vita in linea con le proprie possibilità economiche e gestire in maniera funzionale e misurata eventuali debiti (Disney and Gathergood 2013; Lusardi e Tufano, 2015). Occorre tuttavia sottolineare come i risultati delle ricerche condotte in merito alla relazione tra financial literacy e comportamenti in ambito economico-finanziario non siano del tutto univoci. Una delle possibili spiegazioni di tale incongruenza va ricondotta alla multidimensionalità del costrutto di financial literacy e al fatto che tale costrutto venga operazionalizzato in maniera differente in ricerche differenti. Il livello della sola conoscenza finanziaria non è di per sé sufficiente per rendere ragione di “buone” decisioni in ambito economico e finanziario; al contrario, livelli elevati di competenza finanziaria risultano essere particolarmente correlati a comportamenti e scelte funzionali (Antonietti, Borsetto e Iannello, 2016; Garoarsdottir e Dittmar, 2012; Legrenzi e Cervellin 2011).

Come è facile intuire dalla precedente rassegna sui predittori del sovraindebitamento, il quadro dei fattori potenziali è composito e multi sfaccettato. Di conseguenza, la progettazione di interventi in ottica di prevenzione e di sostegno degli individui sovraindebitati non può prescindere da una approfondita conoscenza del contesto sociale e psicologico in cui si è sviluppata, caso per caso, la condizione di sovraindebitamento. Per questo motivo, può essere utile il supporto di una ricerca psicosociale finalizzata a dimensionare i livelli causali / predittori all’interno di una popolazione specifica (=quanto sono diffusi i fattori a) socio-demografici, quelli b) contingenti e quelli c) psico-socio-culturali?). Una ricerca orientata in tal senso consentirebbe

- di identificare cluster omogenei su cui basare le azioni successive di prevenzione e sostegno, in coerenza con gli specifici fattori causali identificati;
- nonché di rendere disponibili per gli operatori strumenti diagnostici in grado di condurre agevolmente un assessment sui fattori individuali del sovraindebitato in cerca di supporto/sostegno.

Sulla base dei risultati di tale ricerca sarebbe possibile progettare azioni ad hoc per ciascun segmento (per esempio: empowerment delle competenze individuali nei casi di bassa financial literacy; nudge e strumenti di supporto nelle decisioni nei casi di presenza di bias sistematici; percorsi di (ri)progettazione personale nei caso di sovraindebitamento passivo; ecc.).

Sul piano metodologico, la ricerca può essere articolata come segue:

- 1) una ricerca quantitativa, di tipo censimentario oppure condotta su un campione rappresentativo della popolazione di sovraindebitati di riferimento, volta sia a mettere a punto lo strumento di screening dei sovraindebitati, sia a identificare profili omogenei su cui basare le azioni successive;
- 2) una fase di ideazione e messa a punto di strategie di intervento (prevenzione e supporto) sulla base delle tipologie emerse dalla fase precedente;
- 3) una fase di verifica dell’efficacia delle strategie messe a punto per i diversi profili di indebitati.

Il piano di ricerche qui sinteticamente delineato può insomma contribuire a progettare e realizzare interventi ad hoc per le diverse tipologie di sovraindebitati, consentendo di identificare caso per

caso i fattori etiologici prioritari che, come si è visto, risultano numerosi ed eterogenei. L'importanza di conoscere in profondità le specificità situazionali, sociali e psicologiche che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento risulta cruciale anche per la reticenza e il ritiro sociale che a volte accompagna tale condizione (Mewse et al., 2010) e che rende ancor più delicato il ruolo di chi progetta attività di prevenzione e supporto dei soggetti sovraindebitati.

## Bibliografia

Anderloni, L. (1997). Il sovraindebitamento in Italia e in Europa. In: R. Ruozi, *L'usura in Italia*, EGEA: Bologna.

Antonietti A., Borsetto A., Iannello P. (2016) A Metacognitive Approach to Financial Literacy. In: Aprea C. et al. (eds) *International Handbook of Financial Literacy*. Springer, Singapore

Balmer, N., Pleasence, P., Buck, A., & Walker, H.C. (2006). Worried sick: The experience of debt problems and their relationship with health, illness and disability. *Social Policy and Society*, 5(1).

Ben-Galim, D. and Lanning, T. (2010). *Strength against the Shocks. Low Income Families and Debt*. London, UK: Institute for Public Policy Research.

Brown, S., & Taylor, K. (2008). Bullying, education and earnings: Evidence from the National Child Development Study. *Economics of Education Review*, 27(4), 387-401

Barnes, S., & Young, G. (2003). The Rise in Us Household Debt: Assessing its Causes and Sustainability. Bank of England Working Paper No. 206.

Bensoussan, P. (2009). Successes and limits of microfinance. Newsletter no. 4. PlaNet Finance. Saint-Ouen.

Brennan, C., & Gallagher, K. (2007). Consumer overindebtedness: a review of the quality of money advice services in Scotland. *International Journal of Consumer Studies*, 31(6), 623-629.

Bridges, S., & Disney, R. (2004). Use of credit and arrears on debt among low income families in the United Kingdom. *Fiscal Studies*, 25, 1-25.

Brown, S., & Taylor, K. (2008). Bullying, education and earnings: Evidence from the National Child Development Study. *Economics of Education Review*, 27(4), 387-401.

Cobb-Clark, D.A., Kassenboehmer, S.C., Sinning, M. (2016). Locus of control and savings. *Journal of Banking & Finance*, 73, 113-130.

Commissione Europea (2013). Over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact. European Commission: Directorate General Health and Consumers.

Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. *Personality and Individual Differences*, 13, 653-665.

Disney, R., Bridges, S., Gathergood, J. (2008). Drivers of Overindebtedness. Report to the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Disney, R., & Gathergood, J. (2013). Financial literacy and consumer credit portfolios. *Journal of Banking & Finance*, 37(7), 2246-2254.

- Donnelly, G, Iyer, R., & Howell, R.T. (2012). The Big Five personality traits, materialistic values and financial well-being of self-reported money managers. *Journal of Economic Psychology*, 33(1), 1129-1142.
- Fiasco, M. (1999). Campagna informativa dell'ADICONSUM: il sovraindebitamento delle famiglie, definizioni, profili e dimensioni di un fenomeno sommerso. Atti della campagna informativa ADICONSUM, 18 giugno 1999.
- Fox, J., Bartholomae, S., & Lee, J. (2005) Building the case for financial education. *Journal of Consumer Affairs*, 39(1),
- Garoarsdottir, R.B., & Dittmar, H. (2012). The relationship of materialism to debt and financial well-being: The case of Iceland's perceived prosperity. *Journal of Economic Psychology*, 33(3), 471-481.
- Gasiorowska, A. (2019). Lay people's and children's theories of money. In Gangl K & Kirchler E., *A Research Agenda for Economic Psychology*, 11-25.
- Gathergood, J. (2012). Self-control, financial literacy and consumer over-indebtedness. *Journal of Economic Psychology*, 33, 590-602.
- Keese, M. (2010). Who Feels Constrained by High Debt Burdens? Subjective vs. Objective Measures of Household Indebtedness. Ruhr Economic Paper No. 169.
- Keese, M. (2012). Who Feels Constrained by High Debt Burdens? Subjective vs. Objective Measures of Household Debt. *Journal of Economic Psychology*, 33 (1), 125 – 141.
- Kempson E., McKay, S. and Willitts, M. (2004). Characteristics of families in debt and the nature of indebtedness', Department of Work and Pensions Research Report 211, Leeds: Corporate Document Services
- IMF (2017). Global Financial Stability Report: Is Growth at Risk?, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Legrenzi, P., & Cervellin, R. (2011). I principi dell'educazione finanziaria non sono solo finanziari. In E. Castrovilli (Ed.), *Educazione finanziaria a scuola* (pp. 111–118). Milano: Edizioni Angelo Guerini e Associati.
- Lindquist, K., Riser, M., Solheim, H., Vatne, B.H. (2015). Debt in Norwegian households within a life-cycle perspective: An analysis using household-level data. In: *Indicators to support monetary and financial stability analysis: Data sources and statistical methodologies*, IFC Bulletins, Bank for International Settlements, N.39.
- Livingstone, S.M, & Lunt, P.K. (1992). Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social and economic determinants. *Journal of Economic Psychology*, 13(1).
- Lusardi, A., Michaud, P. & Mitchell, O.S. (2017). Optimal financial knowledge and wealth inequality. *Journal of Political Economics*, 125(2).
- Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44.
- Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experience and overindebtedness. *Journal of Pension Economics & Finance*, 14(4), 332-368.
- Mewse, A. J., Lea, S. E., & Wrapson, W. (2010). First steps out of debt: Attitudes and social identity as predictors of contact by debtors with creditors. *Journal of economic psychology*, 31(6), 1021-1034.
- Nyhus, E.K., Webley, P. (2001). The role of personality in household saving and borrowing behavior. *European Journal of Personality*, 15, S85-S103.

- Patel, A., Balmer, N.J., & Pleasence, P. (2012). Debt and disadvantage: the experience of unmanageable debt and financial difficulty in England and Wales. *International Journal of Consumer Studies*, 36(5).
- Pirog, S.F., & Roberts, J.A. (2007). Personality and credit card misuse among college students: The mediating role of impulsiveness. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 15(1), 65-77
- Rotter, J. (1966). Generalized expectancies of internal versus external control of reinforcements. *Psychological Monographs*, 80(1), 1-28.
- Stegman, M. A., & Faris, R. (2001). Welfare, work, and banking: The North Carolina financial services survey. University of North Carolina: Kenan Institute Private Enterprise, Center on Community Capitalism.
- Warneryd, K.E. (1996). *Personality and saving*. Center for Economic Research, Tilburg University, Progress Report N.39
- Worthington, A.C. (2006). Debt as a source of financial stress in Australian households. *International Journal of Consumer Studies*, 30(1).

## CAPITOLO 3

### Insolvenza e persona: profili etici

*A cura di Prof. Anolli, M.*

#### Introduzione

Questo contributo ha lo scopo di fornire elementi di riflessione circa i profili etici del sovraindebitamento e dell'insolvenza delle persone fisiche (famiglie e imprese 'minime'). Oltre ad essere una violazione contrattuale, l'insolvenza ha anche connotazioni etiche negative? E, ancora, le connotazioni etiche negative associate con l'insolvenza (stigma morale) influenzano le concrete soluzioni che possono essere individuate in risposta a fenomeni di insolvenza? Ci concentreremo sulle persone fisiche nell'assunto che i problemi etici delle persone siano diversi da quelli delle imprese, soprattutto delle imprese non piccole - nelle quali proprietà e controllo non coincidono e vige il principio della responsabilità limitata – benché anche le grandi società non possano essere intese come astrazioni neutre da un punto di vista etico<sup>7</sup>. Infatti, persone fisiche e persone giuridiche

sono distinte dall'ovvia ma fondamentale differenza costituita dal fatto che, al termine del processo di gestione dell'insolvenza, la persona giuridica può cessare di esistere, mentre la persona fisica non può cessare, anche se viene 'limitata' dal fatto che le sue attività (e la sua capacità di produrre reddito) possono essere (in misura variabile) impiegate per soddisfare i creditori. Infine, nessuno mette in dubbio che esistano diritti umani inviolabili, connessi con la mera esistenza della persona, mentre la stessa cosa non si può dire per le persone giuridiche.

Sarà utilizzata una definizione molto ampia di insolvenza quale situazione nella quale un soggetto non è in grado di assolvere ai suoi obblighi (pagare i propri debiti) nel momento nel quale questi diventano esigibili da parte dei creditori. Estranea agli obiettivi della presente nota è invece la valutazione dal punto di vista etico delle procedure di insolvenza, intese come l'insieme delle istituzioni legali (che si evolvono nel tempo) create per gestire la situazione di insolvenza di un debitore.

#### Il fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie

L'analisi del fenomeno del sovraindebitamento e dell'insolvenza dei debitori privati deve, innanzitutto, partire da un dato oggettivo: il problema è inevitabilmente connesso con l'accesso al credito da parte dei consumatori, dal momento che, a un'espansione del credito, corrisponde (quasi automaticamente) un aggravamento del rischio di sovraindebitamento e di insolvenza. Il grado di indebitamento delle famiglie italiane, secondo i più recenti dati della Banca d'Italia<sup>8</sup>,

---


<sup>7</sup> Si rimanda al filone della letteratura in tema di business ethics e di responsabilità sociale d'impresa (ESG – Environmental, Social, Governance).

<sup>8</sup> Banca d'Italia, (2019), Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2/2019, Roma, novembre



continua a restare basso in rapporto a quello osservato in altre economie sviluppate comparabili (Figura 1). L'indebitamento delle famiglie verso le banche continua a crescere (sia a fronte di mutui connessi con acquisto di abitazioni sia per finalità di consumo, con quest'ultimo che ha toccato un picco nel secondo trimestre 2018) e, anche se il rischio di insolvenza rimane stabile o in lieve riduzione (Figura 2) rispetto ai picchi osservati all'inizio del decennio, potrebbero manifestarsi fragilità qualora i tassi di interesse dovessero salire, in considerazione delle ampie quote di finanziamenti a tasso variabile detenuti dalle famiglie.

Figura 1- Debiti finanziari delle famiglie italiane, confronto internazionale



fonte: Banca d'Italia, (2019), Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2/2019, Roma, novembre.


Figura 2- Tasso di deterioramento del credito alle famiglie



fonte: Banca d'Italia, (2019). Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2/2019, Roma, novembre.

Anche la quota di debito detenuta da famiglie vulnerabili, dopo una robusta decrescita registratasi tra il 2012 e il 2016, si è avviata verso un percorso di stabilizzazione (Figura 3).

Figura 3- Quota di debito detenuta da famiglie vulnerabili




fonte: Banca d'Italia, (2019). Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2/2019, Roma, novembre.

Nonostante i dati statistici di sistema non siano allarmanti, tuttavia, il numero di famiglie che dichiarano difficoltà ad effettuare pagamenti a servizio del debito<sup>9</sup> non mostra diminuzioni significative (Figura 4) nel periodo e vi sono tra un massimo del 16% e un minimo del 9% di famiglie che hanno dichiarato, nel periodo in esame (2004-2017), difficoltà a far fronte a pagamenti diversi, con la maggior quota rappresentata dai debiti diversi e la minore (come ci si poteva attendere) dalle rate del mutuo sulla casa.

<sup>9</sup> Fonte: ISTAT - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC): le spese sostenute dalle famiglie relative all'abitazione si riferiscono agli ultimi 12 mesi rispetto alla data di rilevazione; gli indicatori di deprivazione e di benessere alla data di rilevazione e tutti i dati inerenti il reddito all'anno solare precedente quello di rilevazione. Le caratteristiche individuali e familiari sono rilevate al momento dell'intervista, le spese fanno riferimento agli ultimi 12 mesi ed i redditi si riferiscono all'anno solare precedente l'intervista.

Figura 4 - Famiglie con difficoltà finanziarie



elaborazioni su dati ISTAT: Famiglie con pagamenti arretrati, consultato 29-11-2019

A fronte di una situazione quale quella tratteggiata, si pone quindi come fondamentale la riflessione sui risvolti di carattere etico dell'insolvenza, nel presupposto che la percezione etica dell'insolvenza influenzi in misura fondamentale le azioni di rimedio che sono concretamente adottate nell'ordinamento.

### Etica dell'insolvenza

Il default è una caratteristica fondamentale e inevitabile del credito e il trattamento delle relative conseguenze diventa pertanto imprescindibile. La letteratura aziendale più avanzata<sup>10</sup> da tempo usa approcci che 'mettono in conto' in modo oggettivo e non 'moralistico' il fenomeno dell'insolvenza. In un'economia di mercato, nella quale si ritiene opportuno incoraggiare gli agenti economici ad assumere debiti per anticipare bisogni di spesa, effetto collaterale inevitabile è il

<sup>10</sup> Si veda per esempio Resti, A. (2000), "La gestione del rischio di credito con modelli di derivazione attuariale: il caso di CreditRisk+", disponibile a [Downloads\24072015094531\\_wp0100.pdf](#), che (pp.4-5) osserva "Siamo infatti abituati a considerare l'insolvenza di uno o più debitori come un fatto eccezionale (almeno sul piano logico, anche se nella pratica non si tratta certo un evento infrequente...): come una deviazione, in certo senso traumatica, rispetto allo schema contrattuale che lega banca e cliente (uno schema in base al quale il prestito dovrebbe concludersi con la restituzione del capitale, maggiorato di interessi). Proviamo, invece, a mutare prospettiva, e cominciamo col chiederci perché il cliente paga interessi sul prestito. Le risposte sono, ovviamente, molteplici, e già note agli studiosi di banca e di matematica finanziaria. Per cominciare, gli interessi sono necessari per rendere equivalenti due prestazioni monetarie che avvengono in momenti diversi; sono, in altre parole, il "prezzo del tempo" che intercorrerà tra la concessione e la restituzione del credito. Per questa ragione, è normale che vengano pagati anche da debitori percepiti come sostanzialmente privi di rischio (come i più solidi tra gli stati sovrani). Nel caso di una banca, inoltre, gli interessi coprono (o dovrebbero coprire) i costi operativi necessari alla selezione ed al monitoraggio di una clientela. Infine, essi includono il "premio al rischio", la ricompensa per l'incertezza connessa all'effettiva restituzione dell'importo pattuito. "

mancato rimborso di qualche debito, anche solo a causa della mancata (e spesso imprevedibile) realizzazione delle ipotesi sulle quali il piano di rimborso era fondato.

D'altra parte, la mera osservazione linguistica - nella quale il debito non rimborsato assume connotazioni sempre negative e non semplicemente oggettive e fattuali e contiene uno stigma di colpa ('bancarotta', 'fallito', 'insolvente') - denota connotazioni etiche negative. Lo stigma linguistico e sociale spesso accompagna (o precede) il giudizio morale e rischia di trasportare l'individuazione delle concrete soluzioni al problema dell'insolvenza su un piano nel quale sono presenti contenuti di 'retribuzione' (punizione) del soggetto insolvente che possono condizionare l'individuazione di soluzioni efficienti. Il debitore insolvente ha "speso e perso denaro altrui" e quindi deve essere tenuto responsabile delle conseguenze; condonare il debito equivale in questo scenario a una sorta di licenza di sprecare il frutto del lavoro altrui. Ciò si riflette anche sul futuro: chi ha mal utilizzato o perso il denaro altrui non è giusto che ne riceva ancora.

Bisogna innanzitutto considerare che il credito è, dal punto di vista del creditore, un'attività molto particolare, dato che non è nel suo esclusivo controllo e ciò è noto a entrambe le parti: il rischio di default è anticipato ed è scambiato con l'aspettativa di un equo profitto. In cambio di un'aspettativa di adeguato rendimento (che include il premio al rischio di insolvenza), il creditore presta a debitori rischiosi. Si tratta di un dosaggio dei rischi assunti consapevolmente da ciascuna delle parti e quindi non si può sostenere *tout court* che in caso di insolvenza il debitore abbia "sperperato denaro altrui" nella misura in cui il creditore era consapevole dei diritti che manteneva (ad esempio sul controllo delle spese finanziate con il credito o sul comportamento del debitore una volta ottenuto il credito) e di quelli ai quali rinunciava (ad esempio all'atteggiamento 'morale' del debitore dopo la concessione del credito). E' questo l'oggetto delle clausole contrattuali (*covenants*) relative per esempio dal rapporto massimo tra debito e valore delle garanzie, ai vincoli di destinazione del credito ottenuto, e, in caso di aziende, dei *debt covenants* in base ai quali il debitore deve osservare certi comportamenti e evitarne altri (es. assumere nuovo debito oppure distribuire utili oltre una certa misura ecc.).L'esame dei profili etici dell'insolvenza parte dal concetto di mancato rispetto di una promessa: la persona (poi insolvente) ha fatto una promessa (ipotizziamo per ora in buona fede<sup>11</sup>) di restituire una somma ricevuta e alla scadenza tale promessa non è mantenuta<sup>12</sup>. Il mancato mantenimento della promessa<sup>13</sup> può derivare da situazioni precedenti la stessa (promesse fatte in mala fede dal debitore, ingiustificata sottovalutazione dei rischi da parte del debitore) o da situazioni sopravvenute nel corso della vita del prestito. A loro volta, le situazioni sopravvenute possono essere indipendenti dal comportamento del debitore (eventi esterni) oppure coinvolgere il comportamento stesso.

---

<sup>11</sup> Considereremo più avanti il caso nel quale il debitore si vincoli con una promessa che sa di non poter mantenere. Bisogna inoltre considerare l'eventualità di 'costrizione' (ovvero circostanze di forza maggiore), di rappresentazione errata e di tutte le altre situazioni nelle quali è discutibile l'equità del contratto alla stipula, prima che il consenso sia dato, il che incide sulla realizzazione successiva del contratto stesso.

<sup>12</sup> Per semplicità, per ora ipotizziamo che non mantenere e non essere in grado di mantenere siano equivalenti.

<sup>13</sup> E' un dato di fatto che non tutte le promesse sono mantenute (non tutti i debiti sono rimborsati): un mondo che funzionasse sotto l'assunto che tutte le promesse dovessero essere invariabilmente rispettate sarebbe irrealistico.

Quando il comportamento del debitore influenza la sua capacità di rimborso, esso può essere ricondotto a negligenza (assumere decisioni errate per non avere considerato o correttamente elaborato tutta l'informazione disponibile), irresponsabilità (assumere rischi eccessivi, con la consapevolezza delle conseguenze probabili in termini di adempimento) oppure a dolo (il debitore assume comportamenti consapevolmente in danno del creditore, incrementando i rischi sopportati oppure riducendo il valore delle garanzie del creditore). Va infine operata la distinzione tra il debito che insorge come conseguenza di un contratto, di un accordo (promessa accettata) tra debitore e creditore e il debito che nasce senza preliminare manifestazione di volontà tra le parti, ma come conseguenza di un danno provocato da un soggetto a un altro (e la conseguente imposizione di un risarcimento) oppure di un atto impositivo da parte di un soggetto a ciò titolato (es. l'amministrazione finanziaria) o comunque debiti insorgenti in virtù di norme.

Il punto di partenza, non controverso, in campo etico è la regola che le promesse vadano fatte in buona fede (ovvero con l'intenzione di rispettarle) e che chi promette non faccia nulla per sottrarsi, al momento della loro esecuzione, al rispetto delle stesse.

Sotto il profilo etico diventa rilevante rispondere alle seguenti domande:

- esiste un dovere morale di rimborsare i debiti? da questo dovere morale discende che la società debba farsi carico di regolare i rapporti fra debitori e creditori, eventualmente favorendo (proteggendo maggiormente o viceversa 'punendo') una categoria rispetto all'altra?
- è corretto che all'insolvenza sia associato uno stigma morale?
- quali conseguenze deve avere l'insolvenza sulla vita successiva del debitore? cosa deve avvenire dei suoi beni? dove ci si deve fermare nell'aggressione ai beni del debitore insolvente? (la persona, la casa di abitazione, i beni per l'esercizio della sua attività, altri beni? e come si definisce la soglia di sussistenza non aggredibile?); cosa deve avvenire dei redditi futuri del debitore insolvente devono essere destinati a ripagare il debito residuo indefinitamente o secondo un termine massimo?
- è giusto condonare i debiti dell'insolvente senza il consenso del creditore?
- le cause dell'insolvenza (prodigalità, irresponsabilità oppure sfortuna – malattia, perdita di lavoro, traumi nella vita familiare) possono costituire una differenza circa il giudizio che si dà sull'insolvenza? La causa dell'insolvenza può influenzare la severità del trattamento che si adotta per le sue conseguenze?

Sin dall'antichità, le norme (anche consuetudinarie), hanno riconosciuto e trattato il tema dell'insolvenza, a volte in modo simbolico<sup>14</sup>, a volte decisamente brutale<sup>15</sup>). Del resto molto nota è

---

<sup>14</sup> E' il caso del creditore che siede e digiuna davanti alla porta del debitore della tradizione indiana

l'abolizione della schiavitù per debiti, operata da Solone con la *seisachtheia* – scuotimento dei pesi, ovvero la liberazione dai debiti a favore dei debitori - nel 594 AC.

I costumi sociali e la normativa si sono evoluti verso previsioni meno drastiche nei confronti del debitore insolvente, con l'esigenza di conciliare diversi obiettivi:

- a. fornire adeguate garanzie ai creditori, per incentivarli a concedere credito con un ragionevole grado di fiducia;
- b. proteggere la garanzia per i creditori costituita dai beni del debitore<sup>16</sup>, evitando che la competizione tra i creditori possa danneggiare i diritti di qualcuno di essi e di tutti collettivamente<sup>17</sup>;
- c. proteggere i debitori da disagi e sofferenze ingiustificate, restituirli alla vita civile, affinché possano tornare a dare un contributo positivo alla società<sup>18</sup>.

Quattro grandi filoni filosofici possono essere richiamati per discutere dell'etica dell'insolvenza: i. la legge naturale; ii. l'approccio utilitarista; iii. l'approccio deontologico; iv. la 'posizione originaria' di Rawls.

Da un punto di vista logico etico, il fatto che non rimborsare i propri debiti sia sbagliato non può trovare risposta nell'argomento che è ciò che dispone una legge positiva (ovvero creata dalle persone<sup>19</sup>), perché sarebbe come derivare la necessità di come va scritta una legge da come tale

---

<sup>15</sup> Nel codice di Hammurabi il debitore insolvente o i suoi familiari sono costretti in schiavitù fino a pagamento del debito. Nelle Dodici Tavole si decretava che il debitore e tutti i suoi averi passassero nella proprietà del creditore in caso di mancato rimborso del debito, dopo che il debitore fosse pubblicamente ammonito per tre volte e decorso un termine di 60 giorni. (Levinthal, L.E., 1918) E ancora il noto passo del Vangelo di Matteo 18, 24-25 "Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito."

<sup>16</sup> Lo spossamento del debitore e il trasferimento dell'amministrazione per la liquidazione ai creditori contiene l'idea morale che con l'insolvenza il debitore ha perso il diritto morale alla sua proprietà, e ad esso subentra il diritto (congiunto) dei creditori, a tutela del loro credito.

<sup>17</sup> Per esempio, mediante una liquidazione affrettata che potrebbe essere interesse di uno dei creditori ma non della collettività dei creditori stessi e della società in generale.

<sup>18</sup> Fu solo a partire dal diciottesimo secolo che, in coincidenza con l'espansione dell'attività commerciale, si iniziò a prendere in considerazione gli interessi del debitore e la possibilità che questo venisse liberato dai suoi debiti, anche se inizialmente tale previsione fu limitata ai commercianti in quanto ritenuti più soggetti degli altri all'impatto di fortune avverse e imprevedibili, nonostante la loro diligenza. Tuttavia, introdotta l'idea della 'protezione del debitore', questa iniziò a farsi strada nella cultura. Soprattutto nei paesi anglosassoni il concetto della liberazione dai debiti, a particolari condizioni, iniziò ad affermarsi per arrivare a schemi che prevedono che il debitore insolvente possa conservare almeno parte della sua proprietà, rimborsando progressivamente e parzialmente i propri debiti. Nell'Europa continentale invece la liberazione dal debito prevede di norma un accordo preventivo da parte dei creditori.

<sup>19</sup> E sarebbe anche il caso di osservare, precisando, da un punto di vista sociologico, che le norme positive non sono create 'dalle persone' indistinte, ma dal gruppo di persone tempo per tempo 'dominanti' ovvero in grado di esercitare una influenza decisiva sul modo contingente secondo il quale, attraverso le norme, sono regolati i rapporti tra persone.

legge è scritta, senza tenere conto che essa è stata scritta in un certo periodo storico, in date circostanze, con una data situazione sociale ecc..<sup>20</sup>

Si può invece ricorrere al concetto di legge naturale, definita come l'insieme di norme di comportamento che esistono indipendentemente dalle norme fissate da un particolare ordinamento politico e sociale (legge positiva). Il concetto di legge naturale costituisce uno dei cardini del pensiero filosofico classico di Aristotele e soprattutto di uno dei suoi maggiori interpreti, Tommaso d'Aquino. Secondo Tommaso, la legge naturale è un insieme di regole innate, che ogni persona razionale riconosce, senza bisogno che siano prescritte da qualcuno, per il solo fatto di essere una persona (razionale). Per esempio, proteggere e preservare la vita umana è una regola vera per chiunque e in qualsiasi circostanza, anche senza che sia prescritta da alcuna norma.

Il ricorso al concetto di legge naturale entra tuttavia in contraddizione con riferimento al fenomeno dell'insolvenza con una visione 'moderata' del dovere, una graduazione dello stesso, ovvero con il fatto che in alcune circostanze il debito (o una sua porzione) possa non essere ripagato senza che ciò costituisca una violazione etica. Infatti, se esiste una legge naturale che prescrive che le promesse devono essere mantenute sempre e i debiti sempre ripagati, non vi è spazio per eccezioni: qualsiasi violazione della norma positiva concernente il rimborso dei debiti costituirebbe una violazione della legge naturale.

La contraddizione tra legge naturale e comportamento concreto è risolta nella filosofia di Tommaso d'Aquino con la teoria del doppio effetto: una data azione può dare origine a due effetti diversi e opposti, uno buono e uno cattivo. A volte si è di fronte a un dilemma, ovvero non possiamo fare una cosa desiderabile (es. alleviare il disagio del debitore insolvente) senza che ciò comporti qualche conseguenza dannosa (es. comprimere i diritti del creditore). Uno degli effetti è quello cercato dagli autori dell'azione, l'altro è comunque preso in considerazione dagli stessi, ma è un effetto collaterale, che tuttavia non dev'essere un mezzo per arrivare al risultato ricercato, ma semplicemente un "sottoprodotto". Perché l'azione che produce effetti collaterali sia accettabile eticamente devono essere rispettate quattro condizioni:

- la natura dell'azione ricercata dev'essere buona;
- la finalità deve essere buona: l'effetto negativo non può essere il fine dell'azione, ma solo la conseguenza; il cattivo risultato non solo non deve essere cercato intenzionalmente, ma nemmeno deve essere un mezzo per raggiungere il risultato desiderato dell'azione;

---

<sup>20</sup> Benché le obbligazioni morali sono intimamente collegate con le obbligazioni legali, non è possibile identificare le obbligazioni morali sulla base di una norma positiva perché altrimenti qualsiasi norma positiva dovrebbe avere fondamento morale. Non tutto ciò che dispone la legge è automaticamente etico (si pensi a leggi ingiuste come le leggi razziali o leggi che limitino il diritto di voto a categorie di persone) e quindi il tema resterebbe sul tavolo anche se vi fosse una legge che dispone che i debiti non vadano pagati [Kilpi, 1998].

- l'intenzione dev'essere buona: l'intenzione dev'essere solo quella dell'effetto positivo, facendo di tutto per evitare o per minimizzare l'effetto negativo (se l'intenzione è negativa, anche risultati positivi non sono apprezzabili);
- vi deve essere proporzionalità: l'effetto buono dev'essere non sproporzionato rispetto al 'costo' negativo.

Nella tradizione cristiana infine assume importanza centrale il perdono (il principio biblico di condonare i debiti ogni settimo anno), come atto di misericordia verso il debitore insolvente, fratello povero<sup>21</sup>. Ma il perdono è un atto individuale e volontario, e ciò non implica che una legge si sostituisca al creditore e disponga comportamenti generali: le istituzioni legali sono chiamate a realizzare diritti che vanno applicati allo stesso modo nei confronti di tutti i soggetti, mentre il perdono è basato su un atto di volontà da parte della persona che perdona. Quindi il creditore può essere clemente, condonare totalmente o parzialmente, ed è incoraggiato in tal senso, ma nessun altro soggetto può "costringerlo" alla clemenza.

L'approccio moderno rinuncia al ricorso a una legge esterna (legge naturale) e si focalizza sulla condizione umana concreta. Secondo l'approccio utilitarista, si sviluppa nell'uomo un sentimento favorevole al mantenimento delle promesse che concorre con la convenienza di medio termine al pagamento dei debiti a fare sì che i contratti siano rispettati anche in situazioni apparentemente svantaggiose<sup>22</sup>. In tale ottica, è interesse di entrambe le parti che si affermi il principio in base al quale i debiti devono essere rimborsati e quindi la società nel suo complesso deve costruire le strutture che conducano a tale risultato.

In un contesto utilitaristico, il trattamento dell'insolvenza è pertanto basato sulla ponderazione dei vantaggi e svantaggi associati con le diverse soluzioni.

A favore di un trattamento 'benevolo' del debitore insolvente vi sono fattori quali:

- le conseguenze favorevoli per la comunità (oltre che, ovviamente, per il debitore) che derivano dal "rimettere in circolo" energie (quelle del debitore insolvente) che altrimenti resterebbero prigioniere del rapporto insolvente<sup>23</sup>;

---

<sup>21</sup> Per tutti si veda Deuteronomio, 15 ("1 Alla fine di ogni settennio celebrerete l'anno di remissione. 2 Ecco la regola di questa remissione: ogni creditore sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo; non esigerà il pagamento dal suo prossimo o dal fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore del Signore") ma anche "3 Potrai esigerlo dallo straniero, ma sospenderai il tuo diritto su ciò che tuo fratello avrà di tuo."

<sup>22</sup> Tuttavia tale visione è smentita nei casi in cui l'inclinazione sarebbe nel senso di non rispettare la promessa, ma invece le circostanze esterne (promessa) possono determinare in realtà il comportamento.

<sup>23</sup> Da un punto di vista utilitaristico liberare il debitore dai suoi debiti oltre a presentare il vantaggio che rimette le sue energie a disposizione della società, infatti sei tutto quello che guadagno deve essere destinato al soddisfacimento di



- inoltre, nella misura in cui un certo tasso di insolvenza è anticipato e incluso nel tasso di interesse da parte dei creditori, è la comunità dei debitori (in proporzione al debito di ciascuno) e non l'intera società che paga ai creditori una sorta di 'premio assicurativo' mutualistico a fronte del 'sinistro' costituito dall'insolvenza di alcuni;
- d'altra parte, molti debitori insolventi possono offrire poche sostanze per le azioni di recupero: liberare il debitore dal suo debito consente di risparmiare i costi dei tentativi di recupero (si pensi per esempio al costo delle procedure concorsuali) che possono rivelarsi sproporzionati rispetto all'ammontare recuperabile e comportare distruzioni nette di valore anche per il creditore, e anche questo costituisce un beneficio nella contabilità complessiva dell'utilità;
- infine, per il principio dell'utilità marginale decrescente della ricchezza, i debitori ricevono maggior beneficio da una data somma di denaro (condonata) rispetto all'effetto negativo sopportato dai creditori e quindi l'effetto di trasferimento di ricchezza derivante dall'insolvenza o dal condono dei debiti è complessivamente positivo (in termini di utilità complessiva per la società).

Per contro, la severità nel trattamento dei debitori insolventi ha, da un punto di vista di utilità comparata, la giustificazione dell'"insegnare la lezione" agli insolventi e ciò costituisce anche un esempio per tutti. Il disincentivo che la punizione dell'insolvente comporta per i soggetti che si comportassero in modo irresponsabile dal punto di vista finanziario<sup>24</sup> induce gli stessi e coloro che vengono a conoscenza dei disagi da essi provati a fare tutto il possibile per rispettare le promesse di rimborso. Dal punto di vista utilitarista solo le conseguenze della punizione contano e quindi essa è giustificata nella misura in cui gli effetti (inclusi quelli indiretti) delle sue conseguenze sono complessivamente positivi<sup>25</sup>, ovvero solo se le sofferenze provate da un soggetto (il debitore insolvente) prevengono maggiori sofferenze da parte di altri soggetti. Non è corretto invece 'punire' se le conseguenze positive della 'punizione' sono inferiori rispetto alla sofferenza inflitta al soggetto che viene punito e ai costi che la collettività sopporta per il perseguimento delle azioni 'punitive' (contabilità dell'utilità complessiva).

---

debiti pregressi egli potrebbe essere disincentivato da lavorare dall'impegnarsi e quindi diventare un soggetto passivo all'interno della società.

<sup>24</sup> Ci sono due modi alternativi di spiegare e giustificare la punizione: retribuzionismo e utilitarismo. Il retribuzionista non è interessato alle conseguenze, ma considera la punizione appropriata solo se è applicata a qualcuno che sia colpevole di un comportamento sbagliato e l'ammontare della punizione sia proporzionale all'ammontare del cattivo comportamento. Quindi ciò che il colpevole merita e non le conseguenze della punizione giustificano la punizione. Per i retribuzionisti la sanzione va applicata a coloro che si comportano in modo sbagliato dal punto di vista morale e in proporzione al danno arrecato. Per un retribuzionista deve sempre esistere qualche elemento deontologico: si può punire chi viola qualche principio, anche se ciò ha natura utilitaristica ovvero se conviene, ma la punizione di per sé deve essere basata su elementi non utilitaristici, altrimenti la teoria diventa utilitaristica.

<sup>25</sup> Per esempio in termini di quota restituita ai creditori e di deterrente nei confronti dei comportamenti finanziariamente sconsiderati.

Quindi vi è una chiara giustificazione utilitaristica per il condono del debito per coloro che non hanno alcuna possibilità di ripagare in quanto il risultato positivo del continuare a perseguire tali soggetti sarebbe nel tempo molto piccolo se comparato ai costi.

Secondo l'approccio deontologico (esponente più noto Kant) la vera natura umana consiste nel conformarsi alla ragione e non alle pulsioni o alle inclinazioni. Infatti, quando obbediamo alle nostre inclinazioni non siamo veramente liberi ma siamo 'schiavi' di tali inclinazioni. A fronte dell'insolvenza, sarebbe quindi scorretto adottare un'azione per evitare problemi maggiori (principio utilitarista), in quanto in questo caso la decisione non sarebbe autonoma, ma piuttosto governata dall'esterno. La decisione è corretta solo se obbedisce a criteri di razionalità (imperativo categorico) e non se risponde a considerazioni circa le conseguenze (imperativo ipotetico). A tale riguardo, l'approccio deontologico è in netto contrasto con le teorie etiche consequenzialiste, come l'utilitarismo, che basano le loro valutazioni morali sulle conseguenze delle azioni piuttosto che sulle intenzioni sottostanti le stesse.

Il dovere di mantenere le promesse ha natura di imperativo categorico, che risponde solo alla ragione; al contrario, effettuare una promessa (es. indebitarsi) senza avere l'intenzione di mantenerla significa usare gli altri (i creditori) come mezzi e non come fini; l'architettura normativa deve riflettere tale dovere e condurre al pagamento dei debiti. La necessità di rispettare le proprie promesse e quindi di ripagare i debiti non deriva pertanto in questo impianto analitico da una considerazione di carattere utilitaristico, ma da un concetto di autonomia e di fiducia. Inoltre debitore e creditore sono persone parimenti autonome e nessuno dei due può considerare l'altro come strumento, cosa che avverrebbe per esempio se uno avesse la possibilità, unilateralmente, di sottrarsi alle proprie promesse. Nella misura in cui siamo autonomi, siamo anche capaci di scegliere di legarci alle nostre promesse, anche se successivamente vorremmo liberarcene, esattamente come, nella logica kantiana, siamo capaci (e quindi obbligati) di dire la verità anche quando potremmo e ci converrebbe mentire.

In tale contesto apparentemente non è consentita la remissione dei debiti: il debitore ha promesso di pagare e le promesse vanno mantenute e quindi non è giusto liberare i debitori, a meno che a ciò acconsentano i creditori.

Allo stesso tempo, tuttavia, il principio di autonomia di ogni uomo (che dev'essere fine e non mezzo) previene modalità di recupero (procedure esecutive) dei debiti che privino l'insolvente di tutte le opzioni di vita (es. non è ammessa la schiavitù per debiti o la privazione completa dei mezzi di sostentamento) e promuove la salvaguardia di un minimo di autonomia (disponibilità di un reddito di sussistenza) quale caratteristica intrinseca e inalienabile dell'essere umano. Non esiste in tale contesto un dovere di effettuare atti impossibili (ripagare un debito quando non se ne hanno i mezzi); quindi, nel corso del tempo, la posizione del debitore può cambiare in modo tale che il grado di vincolatività della promessa (fatta in buona fede) si evolve. Quindi non è etico

indebitarsi (in mala fede) sapendo che si avrà difficoltà a rimborsare (si viola in questo caso l'autonomia del creditore, utilizzandolo come mezzo e non trattandolo come fine) ma l'adempimento successivo è limitato alla concreta possibilità di adempiere, e il debitore non può, per il medesimo principio di autonomia, essere reso indefinitamente schiavo del suo impegno quando diventi insolvente. Premesso che le promesse vanno fatte in buona fede e poi vanno mantenute e che è sempre possibile liberare i debitori dei loro debiti con il consenso dei creditori (autonomia del creditore), un debito non sanabile comprimerebbe la libertà del debitore fino a ledere irrimediabilmente la sua autonomia. A fronte della prospettiva di perdita (totale o comunque giudicata eccessiva) di autonomia, l'unica via d'uscita è un condono dei debiti, che è coerente con il principio di trattare le persone come fini e non come mezzi.

I cardini quindi sono imperativo categorico (mantenere le promesse, e assumerle in buona fede) e principio di autonomia (quando l'autonomia è ristretta al punto tale che non è possibile adempiere alla propria obbligazione, anche il dovere morale di rispettare i propri impegni ne è influenzato). La libertà di azione è condizione indispensabile per la responsabilità morale e quando un debitore non ha altra scelta che violare le proprie promesse e la sua vita diventa interamente subordinata alle decisioni dei propri creditori, allora non può essere ritenuto moralmente responsabile. Non si tratta quindi di una violazione delle proprie promesse, ma della perdita di autonomia relativamente alle proprie scelte.

In un mondo basato sul concetto di posizione originaria alla Rawls, ogni soggetto, che svolga l'esperimento mentale di operare 'dietro il velo dell'ignoranza' e quindi non sappia quale 'posizione' – debitore o creditore - andrà a occupare sceglierà l'assetto nel quale gli oneri per chi occupa la posizione meno vantaggiosa saranno i minori fra le varie soluzioni alternative. E' corretto pagare i debiti perché ciò contribuisce ad affermare una pratica sociale di rispetto delle promesse nell'interesse di tutti, a prescindere da quella che sarà la posizione (debitore o creditore) che si andrà concretamente a occupare. Il promittente (debitore) troverà razionale e quindi conveniente che le promesse siano mantenute, dal momento che ciò aumenta la probabilità di trovare promissari (creditori) disposti a entrare nel contratto.

Il trattamento dei debitori deve rispettare due principi<sup>26</sup>: garantire tutti i membri della società e fare sì che i diritti dei soggetti più svantaggiati siano serviti meglio rispetto ai casi alternativi. Il debitore insolvente si trova infatti in una condizione debole (ha, per definizione, una ricchezza negativa) e la giustizia sociale alla Rawls richiede che la soluzione che si individua produca il miglior trattamento possibile delle sue condizioni complessive. Inoltre, essendo il debitore insolvente in condizioni dissestate, il trasferimento di ricchezza netta che si realizza porta un beneficio alla società (il vantaggio per l'insolvente è superiore al danno prodotto ai creditori). Si tratta di un

---

<sup>26</sup> Le idee cardine di Rawls sono a. che tutti i membri della società devono godere di diritti minimi e b. per il principio distributivo, i soggetti più sfortunati devono, sotto un dato assetto, essere in condizioni migliori di quelle nelle quali sarebbero in assetti alternativi.

principio di giustizia distributiva in base al quale il peso è attribuito in misura proporzionale alla capacità di sopportarlo. La giustizia distributiva detta anche le regole della ripartizione dell'onere tra creditori (*pari passu*). Infine, il soggetto (astratto) nella posizione originaria difficilmente concorderebbe con l'assoluta non condonabilità, in nessuna circostanza, del debito, non sapendo quale posizione andrà ad occupare.

### Etica e limiti alla condonabilità del debito

Secondo la sintesi sin qui svolta, è possibile affermare che gli obblighi e diritti morali possono essere divisi in due categorie: la prima e più fondamentale categoria deriva dalla natura umana e quindi riguarda diritti che sono inalienabili e condivisi da tutte le persone grazie alla loro natura autonoma. Questi diritti (diritti umani) non sono condizionati a nulla altro che ad essere parte della specie umana; nella prospettiva del debito (e non solo) si tratta dell'autonomia.

La seconda categoria è invece contingente e richiede che i membri della società concordino, mediante qualche atto volontario, di obbligarsi a certi comportamenti, che tuttavia possono comprimere, ma non possono distruggere, la fondamentale categoria del primo tipo (ovvero l'autonomia). Il dovere morale di rimborsare i debiti ricade in questa seconda categoria di carattere contingente (e subordinato), in quanto si tratta di un dovere conseguenza di una promessa, deve essere invocato da un particolare atto del libero arbitrio (autonomo) e comporta un impegno che limita e circoscrive l'autonomia delle parti solo finché l'autonomia stessa esiste<sup>27</sup>.

Possiamo quindi concludere in primo luogo che il dovere di rimborsare i debiti, avendo natura secondaria e contrattuale, si arresta di fronte a compressioni dell'autonomia che sono giudicate inaccettabili, tenuto conto che il livello di accettabilità si evolve con l'evoluzione del costume. Vi è quindi spazio etico per forme di condono del debito.

Una volta che si concordi con il supporto etico alla condonabilità (parziale e condizionata) del debito, si tratta poi di deciderne i termini:

- se può essere condonato tutto il debito (se l'autonomia del debitore non sia ricostituita a meno che il debito non sia condonato integralmente e immediatamente), per una nuova

---

<sup>27</sup> Considerazione ulteriore riguarda se, ove l'autonomia sia stata compressa a seguito dell'insolvenza, essa possa tornare o per converso rimanga permanentemente 'sequestrata' dai creditori insoddisfatti. E se l'autonomia ritorna, le promesse fatte precedentemente all'insolvenza (perdita di autonomia) sono ancora valide oppure quell'autonomia (storica) è stata distrutta dall'insolvenza e quella che 'risorge' è una nuova autonomia, che si verifica dopo che sono stati rimessi all'insolvente i debiti al termine della procedura di insolvenza?

'ripartenza' del debitore, oppure ci deve essere qualche impegno sul reddito futuro del debitore e per quanto tempo si estenda tale impegno<sup>28</sup>;

- se il debitore insolvente conservi la sua autonomia solo se ripaga parte dei suoi debiti, oppure la sua autonomia debba essere limitata (per esempio quella di assumere nuovo debito o nuove iniziative di carattere imprenditoriale o comunque atti che comportino ulteriori impegni);
- cosa succede ai beni del debitore insolvente; se, in ottemperanza alla definizione di quanto necessario per la sfera di autonomia, ve ne sia una parte esentata dall'aggressione da parte dei creditori.

In primo luogo va considerata la circostanza dell'impossibilità sopravvenuta: ripagare un debito può rivelarsi impossibile, a seguito di eventi sopravvenuti<sup>29</sup>. In tal caso, cessata l'autonomia del debitore, l'obbligo morale di adempiere viene meno e quindi non vi è nulla di moralmente sbagliato nel sollevare dal suo obbligo il debitore. I temi etici (oltre a quelli legali) sono in questo caso concentrati sui creditori e sulla ripartizione dell'onere dell'insolvenza, con parità di trattamento. Anche nelle interpretazioni più rigide del dovere di mantenere le promesse, l'impossibilità è un limite insuperabile: se il debitore insolvente non è in grado di ripagare i propri debiti si creerebbe l'assurdità di imporre doveri morali che richiedono l'effettuazione di atti impossibili (violando quindi il principio di autonomia). Non c'è quindi niente di eticamente condannabile nel condonare ai debitori l'eccesso di peso che non riuscirebbero comunque a pagare. Inoltre, il contratto di credito lega due parti e questo significa che, in caso di difficoltà inaspettate, l'onere va ripartito tra creditore e debitore, dal momento che il giudizio circa la probabilità di rimborso è stato errato da entrambe le parti (debitore e creditore) all'atto della stipulazione del contratto e quindi vi è una responsabilità condivisa (le difficoltà sono parimenti inaspettate da entrambi i soggetti, che ne sopportano pertanto le conseguenze su un piede di parità), che a sua volta implica l'obbligo morale di ripartire il danno, mentre sarebbe non giustificato dal punto di vista etico lasciare che sia la parte più debole a sopportare i maggiori oneri.

In secondo luogo vanno valutate le implicazioni morali connesse con le circostanze che contornano il mancato pagamento e i comportamenti (del debitore) che hanno condotto al mancato pagamento.

Si può dare la circostanza del comportamento negligente del debitore che, privo di intenzione di causare danno al creditore, contribuisca all'evento dannoso prendendo rischi che (inconsapevolmente) non era in grado di controllare. Se il debitore insolvente negligenzemente

---

<sup>28</sup> Qui vale anche un discorso utilitaristico: molti debitori sono così "poveri" che prolungare le azioni di raccolta dei crediti può diventare esageratamente costoso in rapporto ai benefici che ne potrebbe il creditore.

<sup>29</sup> Si pensi, in caso di debito personale, ai *life events* quali separazioni matrimoniali, gravi malattie, perdita del lavoro.

non fa nulla per evitare il default bisogna chiedersi se il debitore è responsabile del danno causato. E' opportuno distinguere tra negligenza e irresponsabilità:

Il comportamento negligente è quello di colui che non intende causare danno e non è consapevole che le azioni che sta assumendo comportano il rischio di causare un danno, ma il danno sorge ugualmente dal mancato rispetto di ragionevoli standard. La differenza tra negligenza e irresponsabilità sta nel fatto che nel caso dell'irresponsabilità è presente un elemento soggettivo nella forma di accettazione che certe azioni possono portare a un danno e tale accettazione è consapevole. Sotto il profilo etico, in caso di mera negligenza aumenta il grado di corresponsabilità del creditore: le due parti sono state negligenti se non hanno correttamente preso in considerazione il rischio assunto. Non vi è violazione di standard etici se le parti sono entrate in un accordo e fanno del loro meglio per assicurare che questo abbia successo, ma non sono state abbastanza attente e informate da prevedere tutti i possibili rischi.

Si ha irresponsabilità quanto non vi è intenzione di causare danno, ma si prende in considerazione che il corso di azioni intrapreso può comportare un rischio sostanziale di produrre danno e consapevolmente si sceglie di procedere con l'azione, senza una giustificazione importante e senza prendere nessuna delle precauzioni ragionevoli per evitare il danno stesso. Sotto il profilo etico, il comportamento del debitore non è giustificabile perché l'assunzione consapevole equivale a mentire. Tutti i debitori accettano il rischio di insolvenza, ma alcuni di questi lo accettano in modo irresponsabile, il rischio assunto è eccessivo ovvero il debitore "mette in conto" di non poterlo controllare. Una persona ragionevole non dovrebbe prendere a prestito più di quanto può ripagare e questo potrebbe sembrare sufficiente per imporre qualche responsabilità morale sugli insolventi. Un particolare caso di comportamento irresponsabile è quello di colui che si renda insolvente o comunque meno solvibile al fine di proteggere beni ad esso riconducibili anche se tenuti al di fuori della sfera di proprietà<sup>30</sup>.

Infine va affrontato il caso di frode<sup>31</sup>, che può avvenire prima dell'assunzione del debito (rappresentazione di un quadro informativo infedele, che, ove portato a conoscenza del creditore ne avrebbe arrestato la concessione del credito) o dopo (comportamenti che riducono dolosamente da parte del debitore la capacità di rimborsare il debito). Da un punto di vista utilitaristico, la frode è dannosa sia per le parti coinvolte sia per la società nel suo complesso in quanto danneggia l'istituto della promessa e quindi i comportamenti fraudolenti dovrebbero essere penalizzati e ostacolare atti di condono del debito. Ovviamente la frode non è ammissibile

---

<sup>30</sup> E' il caso (ammesso) dell'istituzione di fondi patrimoniali: in caso di fondo patrimoniale il creditore non può rivalersi sui beni costituiti in fondo patrimoniale dal debitore insolvente se i debiti sono contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia (mentre il fondo è aggredibile a fronte dei debiti contratti per i bisogni della famiglia).

<sup>31</sup> La frode è l'intenzione di causare un danno e include le false pretese e altri modi di migliorare la rappresentazione della propria condizione ingannando i creditori o che le attività che portano alla dissipazione dovrebbero essere prontamente interrotte.

in un mondo di diritto naturale, né in un mondo deontologico (comporta il dire il falso) e nemmeno in un mondo alla Rawls. Non c'è quindi nessuna teoria morale che possa sostenere il comportamento in frode del creditore. Il diritto morale del debitore a controllare le attività che ha preso a prestito è basato sul contratto di credito e tale diritto esiste solo finché il debitore è in grado di rispettare la propria parte del contratto. Se il debitore è consapevole di non essere in grado di rimborsare, si interrompe il diritto morale di controllare le attività prestate; l'insolvenza interrompe non solo i doveri che il contratto impone ma anche il diritto di controllare e quindi utilizzare le somme prese a prestito<sup>32</sup>. Altri casi riguardano i casi di insolvenza "strategica" per limitare l'esposizione alla richiesta di risarcimenti come pure i diversi abusi possibili in regime di procedure fallimentari (occultamento di obbligazioni, condotte che determinino l'impossibilità di agire da parte del creditore, l'omissione di informazioni rilevanti in sede concordataria oppure la loro esposizione in maniera incompiuta o inadeguata).

### I debiti involontari

Un caso particolare riguarda il trattamento dei debiti che sorgono non a seguito di un accordo tra due parti ma a seguito di norme (come per esempio i debiti fiscali) o di eventi involontari (come per esempio per risarcimento danni<sup>33</sup>). Il creditore può essere la collettività (nel caso dei debiti fiscali) oppure un soggetto specifico (nel caso di risarcimento danni).

Quando si tratta di rapporti di tra privati si instaura innanzitutto un confronto tra autonomie, che non sono state oggetto, come in caso di contratto, di volontaria limitazione. In particolare non è solo l'autonomia del debitore a essere compressa, ma anche il creditore perde involontariamente la sua autonomia (o averla parzialmente persa, si pensi a una disabilità conseguente a un incidente). In questo caso, dal punto di vista etico, va bilanciato il rapporto tra la misura in cui il debitore (condonato) riespande<sup>34</sup> la propria autonomia e quella in cui il creditore la vede compressa.

Per lo Stato sembrerebbe che ci siano maggiori ragioni per condonare, almeno in parte, i debiti inesigibili, dal momento che esso dovrebbe essere il custode ultimo dell'autonomia dei propri cittadini, cosa che non è applicabile a soggetti specifici. Quindi può essere sostenibile da un punto di vista utilitaristico rinunciare a diritti che lo Stato può avere nei confronti di soggetti insolventi se tale rinuncia (anche parziale) può rimettere il debitore in condizione di essere reintegrato nel

---

<sup>32</sup> In una bancarotta fraudolenta il soggetto insolvente, consapevole di non essere in grado (o che non sarà in grado) di ripagare i propri debiti, continua a utilizzare i beni sui quali esercita controllo per promuovere i propri interessi, ben sapendo che tali beni dovrebbero essere utilizzati per rimborsare i creditori.

<sup>33</sup> La responsabilità per danni è diversa dalla responsabilità che deriva da un contratto, la responsabilità contrattuale non costituisce quindi un danno.

<sup>34</sup> Si pensi per esempio ai debiti per un assegno di mantenimento nei confronti di minori da parte di un genitore non convivente; la riduzione del pagamento comprime l'autonomia dei minori in termini di opportunità di vita corrente e futura.

circuito produttivo o se il confronto tra le forme di assistenza presenta un bilanciamento complessivamente favorevole per il condono del debito.

### Elementi per una sintesi

Riprendiamo la domanda originaria: l'insolvenza merita stigma morale? se si supera lo stigma e si oggettivizzano le ragioni etiche comparate fondamentali, è possibile individuare soluzioni soddisfacenti dal punto di vista etico per trattare il problema dell'insolvenza?

Le osservazioni rilevanti possono essere così riassunte:

- le promesse o sono vincolanti o non sono, in quanto costituiscono la base per una comunità quando prende in considerazione i propri comportamenti e il loro coordinamento; le promesse sono violate dai debitori insolventi. Gli standard morali rilevanti per la promessa esistono indipendentemente dagli atti di chi promette e quindi violare le promesse è in prima istanza eticamente criticabile;
- in caso di insolvenza, il debitore viola una sua promessa, ma allo stesso tempo viene meno la sua autonomia e, con essa, è parimenti compressa la sua responsabilità morale sia per il futuro (incapacità di assumere nuovi obblighi) sia per il passato, mancando la precondizione per tale responsabilità [Kilpi, 1998]. L'autonomia è principio superiore, intrinsecamente connesso con la natura umana e non necessita di alcun contratto. Cosa succede se l'autonomia ritorna e quindi il debitore riacquisisce la capacità di rimborsare parte del debito? La soluzione più semplice è considerare l'obbligazione iniziale estinta per sempre; più complicato da regolare il caso se, anche limitatamente a un certo termine di tempo, l'obbligazione originaria è considerata riattivabile (o non estinta). Una posizione intermedia tra l'esenzione totale e per sempre e il mantenimento del vincolo al rimborso senza scadenza è costituita dalle "regole di esenzione" che proteggono parzialmente e progressivamente l'autonomia, in base alle quali il debitore è tenuto a rimborsare parte del suo debito entro un dato periodo massimo e mantiene l'autonomia su una quota (di attività e) di reddito. Trattandosi di un'esenzione temporale e di perimetro di applicazione, può trovare soluzione diversa nel tempo e fra diversi sistemi giuridici e sociali;
- l'individuazione delle soluzioni concrete risponde a un principio utilitaristico. Assumono rilievo la comparazione tra le disutilità di debitore e creditore (che si trovano in condizioni di disagio normalmente diverse); il problema dei costi (anche sociali) connessi con il recupero del credito; il ridotto contributo derivante dall'uscita dal circuito produttivo del debitore insolvente; il problema della deterrenza (se l'insolvenza è resa 'sgradevole', le persone cercheranno di evitare tale condizione - perdita dei propri beni e disapprovazione sociale). Tuttavia, se le 'punizioni' con chiaro effetto deterrente possono avere giustificazione, le punizioni fini a sé stesse o comunque con effetto netto in termini di utilità negativo non sono, in ottica utilitaristica, accettabili;



- per quanto riguarda i debiti non contrattuali, il principio di autonomia, nonché le considerazioni utilitaristiche, vanno letti in una luce diversa: la differenza principale è che la responsabilità del creditore non può essere presa in considerazione perché esso non ha prestato alcun consenso al sorgere dell'obbligazione (né ha assunto l'obbligazione con la prospettiva di un beneficio economico). Anche l'autonomia del debitore è, a ben vedere, assente all'origine, sia che si tratti di debiti fiscali (per definizione imposti) sia che si tratti di debiti per risarcimento danni (in particolare quando il danno è prodotto accidentalmente). Ancorché la fonte dell'obbligazione non sia basata sull'autonomia delle parti, l'autonomia stessa è un principio utile per definire le obbligazioni di compensazione. Chi produce un danno è obbligato a ristorare il danneggiato e, d'altra parte, vi possono essere alcuni obblighi non contrattuali che sopravvivono alla situazione di insolvenza (es. obbligo di alimenti) dal momento che il creditore si trova ad essere tale senza avere in alcun modo manifestato il proprio consenso. In caso di debiti non contrattuali è corretto, quindi, che la posizione del creditore sia vista con maggior rigore dal punto di vista etico rispetto ai debiti di natura contrattuale;
- procedure di recupero inadatte possono incrementare il costo del rischio sopportato dai creditori (che, invece, se correttamente prezzato nel credito, è gestibile ex ante attraverso opportuni aggiustamenti di tasso di interesse). In tali procedure vanno regolati con attenzione i rapporti tra i creditori più forti (banche, Stato) e creditori più deboli (fornitori, lavoratori), sempre nel rispetto del principio della *par condicio*. Bisogna cercare di minimizzare i costi "inutili" come per esempio i costi psicologici e sociali dell'insolvenza (stigma sul debitore insolvente); tali costi possono avere effetti distruttivi sulla vita delle famiglie e questo a sua volta può comportare che il problema venga affrontato troppo tardi, quando ormai alcune azioni di rimedio non sono più praticabili;
- per quanto riguarda il comportamento delle parti, bisogna considerare, nella valutazione etica, se il debitore sia stato sconsiderato oppure negligente, come pure se il creditore abbia agito con trascuratezza o avventatezza. Gli errori di giudizio non sono tutti condannabili allo stesso modo, ma solo quando è ragionevole ritenere che chi ha preso la decisione era nella condizione di meglio utilizzare le sue competenze traendo conclusioni migliori. Ovviamente i comportamenti dolosi non sono eticamente mai ammissibili;
- lo Stato (la società, la comunità) ha un ruolo particolare rispetto ai dei creditori privati, perché non può 'tirarsi indietro', abbandonando al loro destino i propri cittadini (debitori) e, d'altra parte, perché alcuni problemi di sovraindebitamento (nei quali il debito impropriamente funge da sostegno al reddito a fronte di esigenze di assistenza sociale e sanitaria) derivano dal fatto che lo Stato possa essersi ritirato da alcune attività di sostegno sociale. Inoltre è lo Stato che offre ai creditori gli strumenti per tutelare i propri diritti (tribunali, pubblici registri ecc). Infine, nella misura in cui il debitore insolvente perde interesse nel partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla vita sociale, ciò incide negativamente sullo sviluppo potenziale della comunità.

## Bibliografia

- Caprara, D., De Bonis, R., & Infante, L. (2018), "La ricchezza delle famiglie in sintesi: l'Italia e il confronto internazionale (Household Wealth in Italy and in Advanced Countries)", *Bank of Italy Occasional Paper*, (470)
- Cohen, J. (1982), "The history of imprisonment for debt and its relation to the development of discharge in bankruptcy", *The Journal of Legal History*, 3:2, 153-171
- D'Alessio, G., & Iezzi, S. (2016), "Over-indebtedness in Italy: how widespread and persistent is it?", *Bank of Italy Occasional Paper*, (319)
- Fletcher, I. (1981), "Bankruptcy Law Reform: The Interim Report of the Cork Committee, and the Department of Trade Green Paper", *The Modern Law Review*, 44(1), 77-86
- Herbert, M. J. (1990), "As We Forgive Our Debtors: Bankruptcy and Consumer Credit in America", *University of Richmond Law Review*, 25(1), 221-232.
- Inderst, R. (2008), "'Irresponsible Lending' with a Better Informed Lender", *The Economic Journal*, 118(532), 1499-1519
- Kilborn, J. J. (2013), "The 5000-Year Circle of Debt Clemency: From Sumer and Babylon to America and Europe", *Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht*.
- Kilpi, J. (1998), *The ethics of bankruptcy*, Psychology Press
- Levinthal, L. E. (1918), "The Early History of Bankruptcy Law", *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, Vol. 66, No.5/6
- Levinthal, L. E. (1919), "Early History of English Bankruptcy", *University of Pennsylvania Law Review*, 67, 1
- Livshits, I., MacGee, J., & Tertilt, M. (2007), "Consumer bankruptcy: A fresh start", *American Economic Review*, 97(1), 402-418
- Niemi, J. (2012), "Consumer insolvency in the European legal context", *Journal of consumer policy*, 35(4), 443-459

## CAPITOLO 4

# Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

*A cura di Proff. ssa Sciarrone Alibrandi, A., Malvagna, U.*

### Introduzione

Volendo fornire un inquadramento giuridico al fenomeno del sovraindebitamento nell'ordinamento italiano, occorre in primo luogo prendere in considerazione il recente Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito «CCI» o «Codice») di prossima entrata in vigore (15 agosto 2020).

Tale nuovo codice, che costituisce l'approdo di un lungo iter riformatore della legge fallimentare, rappresenta infatti un profondo mutamento dell'intero approccio alla crisi dell'impresa e del consumatore, andando per un verso a riformare le procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, per un altro, ad assorbire - previa l'inserimento di novità non solo nominali ma anche sostanziali in termini di disciplina - le procedure di sovraindebitamento, introdotte nel nostro Paese dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 - come successivamente integrata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221) - e sino ad oggi utilizzate nella prassi in misura piuttosto limitata rispetto alle potenzialità dell'istituto (n. 2).

Un ulteriore motivo di interesse del Codice è dato, inoltre, dalla circostanza che il medesimo, a date condizioni e sia pure sempre nella prospettiva ex post delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, attribuisce rilievo al comportamento del finanziatore in fase di erogazione del credito, proseguendo sulla linea di alcuni altri dati normativi concernenti il *responsible lending* importati nel nostro ordinamento dalla regolazione europea (n. 3).

Allargando lo sguardo oltre le novità introdotte dal Codice e riflettendo sull'intero svolgersi dei rapporti creditizi destinati a generare situazioni di sovraindebitamento, emergono poi altri fattori - in via segnata, vicende di carattere usurario e la frequente prassi delle rinegoziazioni - che meritano di essere presi qui in esame in quanto atti ad aggravare in misura anche considerevole il manifestarsi del sovraindebitamento (n. 4).

Da ultimo, qualche considerazione va svolta, in termini di sistema, sulle negative interrelazioni sussistenti fra il numero assai cospicuo di situazioni concrete di sovraindebitamento ad oggi senza accesso alle procedure di composizione e il fenomeno delle cessioni di NPL, alla luce della vigente regolamentazione prudenziale dell'attività bancaria (n. 5).

## Le procedure di sovraindebitamento nel CCI.

### *Le forme di articolazione della procedura.*

Nel Codice la nozione di sovraindebitamento viene innanzitutto identificata ne «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*» (art. 2, co. 1, lett. c) CCI). Con riguardo a tale situazione, il Codice articola tre distinte procedure di gestione del sovraindebitamento: a) la «*liquidazione controllata del sovraindebitato*» (art. 268 CCI), conformata, appunto, in termini meramente liquidatori del patrimonio; b) la procedura di «*concordato minore*» (art. 74), riservata ai non consumatori, che prevede l'acquisizione del consenso della maggioranza dei creditori e conseguente omologazione del piano da parte dell'autorità giurisdizionale, previa verifica della relativa fattibilità (art. 80 CCI); c) il «*piano di ristrutturazione dei debiti*», riservato invece al solo consumatore, che – al ricorrere di determinate condizioni: cfr. *infra* – consente dilazioni o decurtazioni dei debiti contratti senza il consenso dei relativi creditori ma per effetto del provvedimento giudiziale di omologazione del piano.

In tutti e tre i casi si tratta di procedure che, pur se diverse nei presupposti applicativi e nelle dinamiche operative in cui di volta in volta si esprime la regolazione della situazione di crisi o insolvenza del debitore, vedono comunque attribuita una posizione di spiccata centralità all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È per il «tramite» o «con l'assistenza» di tale Organismo che va presentata la domanda (artt. 67, 76 e 269 CCI) e sempre a tale Organismo è attribuito il compito di redigere l'atto intorno a cui si sviluppa l'intera procedura: ovvero una relazione contenente, oltre all'inventario di beni e debiti, la ricognizione della dinamica genetica del sovraindebitamento (art. 68 e 76 CCI). L'OCC svolge altresì i compiti di liquidazione del patrimonio (270 CCI) nonché di vigilanza sull'esatto adempimento del piano da parte del sovraindebitato (artt. 71 e 81 CCI).

Tra le principali innovazioni apportate dal Codice nella materia in discorso salta subito agli occhi la scelta di centrare il *focus* del sovraindebitamento sul livello familiare anziché meramente individuale. E ciò sia al livello della valutazione concernente l'esistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sia nella relativa gestione: seppure senza superamento del principio della separatezza dei crediti e dei beni di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Dispone infatti l'art. 66 CCI, rubricato «*procedure familiari*», che «*membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*». In tal modo si introduce una regola di coordinamento nella gestione dell'indebitamento complessivo del nucleo familiare.

Il riferimento alla famiglia emerge anche nei contenuti necessari per la domanda di accesso alla procedura, in cui va fornito, tra l'altro, l'elenco «*degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al*

*mantenimento della sua famiglia»* (art. 67, co. 2, lett. e). E, ancora, l'orizzonte familiare traspare dalla norma (su cui cfr. meglio *infra*) che richiede all'OCC di formulare un giudizio in ordine al fatto che *«il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia [o meno] tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita»*, da valutarsi alla luce del *«numero dei componenti il nucleo familiare»* (art. 68, co. 3, CCI).

Una simile impostazione va senz'altro salutata con favore. Infatti, innanzitutto essa risponde a un dato di realtà, e cioè quello per cui la dimensione del sovraindebitamento si fissa, il più delle volte, sul piano familiare, collegandosi con le esigenze di mantenimento ed assistenza dei vari componenti del nucleo: cosicché una prospettiva meramente individuale errerebbe già nell'impostare la diagnosi. Inoltre, essa costituisce diretta attuazione del fondamento costituzionale costituito dall'art. 36 Cost., là dove si fissa il principio del sufficiente reddito familiare (*«il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»*).

Di notevole rilievo nell'impianto normativo complessivo in materia di sovraindebitamento è anche l'ampliamento delle condizioni di «esdebitazione» del soggetto che ha fatto ricorso alla procedura, ovvero delle condizioni che rendono inesigibili dal debitore «esdebitato» i crediti rimasti insoddisfatti. Si tratta di un aspetto che costituisce il presupposto ineludibile ai fini dell'effettivo perseguimento, da parte della procedura, di un obiettivo di reale inclusione sociale che consiste nell'assicurare un *fresh start* al sovraindebitato.

Sotto questo profilo, la disciplina del Codice assume particolare importanza nella misura in cui – innovando rispetto al passato – disgiunge il momento dell'esdebitazione da quello liquidatorio-satisfattivo. E infatti, oltre alla regola dell'«esdebitazione di diritto» come esito della procedura di liquidazione controllata (art. 282 CCI), esdebitazione che opera *indipendentemente dalla misura di effettiva soddisfazione del ceto creditorio* (e fatta salva solo la ricorrenza di cause ostative: art. 280 CCI), la nuova disciplina presenta anche un'ipotesi di liberazione dai debiti dell'«incapiente», e cioè del *«debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura»* (art. 283 CCI).

Quest'ultimo può – pur senza soddisfazione nemmeno parziale dei propri debiti – accedere all'esdebitazione, *«solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento»*; e comunque previa verifica in sede giurisdizionale della relativa «meritevolezza», intesa come *«l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento»* (art. 283, co. 7 CCI).

## *Il piano di ristrutturazione dei debiti.*

Nel nuovo Codice così come già nel vigore della l. 3/2012, la reale misura di idoneità della disciplina del sovraindebitamento a costituire uno strumento utile in capo al consumatore sovraindebitato dipende dall'ampiezza del possibile ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti (che, nella previgente disciplina, era denominato piano del consumatore). Solo tale istituto, infatti, consente al debitore di «proporre» ai creditori *«un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento»*, senza però la necessità che tale piano ottenga l'approvazione da parte dei creditori medesimi, risultando esso soggetto esclusivamente alla valutazione del giudice. Il piano *«ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma»* (art. 67, co. 1, CCI), il che comporta la possibilità che esso si risolva tanto in una dilazione dei debiti, quanto pure in una loro (parziale) falcidia<sup>35</sup>.

Al netto del mutamento nel nome, dell'istituto in questione rimangono confermati i caratteri rilevanti, vale a dire: *i) il presupposto soggettivo dell'accesso all'istituto, che continua a identificarsi nel consumatore e cioè nel soggetto «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»* (art. 2, co. 1, lett. e)<sup>36</sup>; *ii) il presupposto sostanziale di accesso alla procedura, che consiste – in termini analoghi all'esdebitazione dell'incapiente considerata supra, e in linea con le indicazioni derivanti dal contesto europeo<sup>37</sup> – nella «meritevolezza» del debitore, che consiste nel non avere «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»* (art. 69, co. 1, CCI).

---

<sup>35</sup> Sussistono poi dei limiti nell'ipotesi di crediti garantiti, che si concretano nella regola per cui

<sup>36</sup> Per il principio secondo cui la nozione di consumatore *«non [ha] riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art.7 co.1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art.12bis co.3 1. n. 3 del 2012»*, cfr. Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869.

<sup>37</sup> Cfr. la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE [Strasburgo, 22.11.2016 COM(2016) 723 final 2016/0359 (COD)]: cfr. in particolare il Considerando n. 38 *«la liberazione integrale dai debiti o la cessazione dell'interdizione dopo un breve periodo di tempo non sempre sono appropriate, ad esempio quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Gli Stati membri dovrebbero impartire alle autorità giudiziarie o amministrative orientamenti precisi sul modo in cui valutare l'onestà dell'imprenditore. Ad esempio, per stabilire se il debitore sia stato disonesto, l'autorità giudiziaria o amministrativa può tener conto di circostanze come la natura e l'entità dei*

*Il sovraindebitamento tra «diligenza» nell'accesso al credito e obblighi di verifica del merito creditizio da parte del finanziatore nel nuovo CCI.*

Sul tema in questione nel contesto del CCI sono da registrarsi alcune notevoli innovazioni che riguardano, in particolare, il profilo della condotta del finanziatore il quale, violando i propri obblighi da *status* (in particolare, quello della verifica del merito creditizio del debitore come presidio strumentale al c.d. *responsible lending*) abbia provocato – anche nella forma del concorso – il sovraindebitamento del debitore.

In punto di rilevanza della condotta dell'intermediario professionale che abbia concesso credito al soggetto sovraindebitato in violazione dell'obbligo di valutarne il merito creditizio, occorre muovere dalla disciplina in materia di credito ai consumatori, di recepimento della direttiva 48/2008 (art. 124-bis t.u.b., ai sensi del quale «*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*»); norma a cui può accostarsi – per identità di *ratio* come pure, almeno tendenzialmente, di contenuto – quella dell'120-undecies, co. 1, t.u.b. in materia di credito residenziale ai consumatori e di recepimento della direttiva 14/2017, secondo cui «*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate*»).

Nel CCI il tema della condotta illegittima del finanziatore che eroghi credito in violazione delle due norme che precedono emerge in due distinte disposizioni.

Nell'art. 68, co. 3, CCI si annovera tra i contenuti della relazione dell'OCC accompagnatoria del piano di ristrutturazione la formulazione da parte dell'Organismo di una valutazione circa il fatto che «*il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia [o meno] tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*»; altresì disponendo che «*a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*».

Nell'art. 69, co. 2, CCI, invece, si traccia una regola di «decadenza» del finanziatore professionale «colpevole» dal diritto di impugnare l'omologazione del piano di ristrutturazione: «*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha*

---

*debiti, il momento in cui questi sono sorti, gli sforzi compiuti dal debitore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la corretta contabilità, e le azioni intraprese dal debitore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori*».

*violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».*

Mediante le menzionate disposizioni si realizza così un raccordo strutturale – seppure impostato dallo specifico angolo visuale del trattamento «concorsuale» dell'*irresponsibile lender* – tra obbligo di verifica del merito creditizio e disciplina del sovraindebitamento.

Sul punto mette conto di segnalare che la disciplina del CCI in discorso contribuisce alla configurazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del debitore in termini fortemente pregnanti: tanto dal lato della concreta configurazione degli obblighi in capo al finanziatore, quanto dal lato rimediale.

Con riferimento al primo aspetto, costituisce di per sé una forte novità per il nostro ordinamento l'enucleazione di un parametro di indebitamento normativamente «inadeguato» (segnatamente, che a seguito del finanziamento residui per il finanziato un reddito disponibile mensile almeno pari «*all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*»). Tale parametro è destinato a un riscontro di tipo oggettivo ed esterno da parte dell'OCC che, non solo chiarisce il contenuto effettivo dell'obbligo di verifica dell'intermediario, ma sembra anche allontanare tale obbligo dal polo meramente informativo – *i.e.* dalla mera acquisizione di informazioni sulla situazione patrimoniale del cliente e (ove la banca ritenga di dare comunque corso al finanziamento sulla base di una valutazione di convenienza cui sia comunque giunta) sua trasmissione al cliente stesso, a cui spetterà la decisione circa il contrattare o meno – per condurlo verso la prospettiva dell'illegittimità in sé della conclusione di *contratti di credito inadeguati*.

Con riferimento al profilo rimediale, la norma dell'art. 69, co. 2, CCI – nel delineare un chiaro svantaggio per il finanziatore che non potrà contestare la natura svantaggiosa del piano per sé – costituisce ad oggi l'unica «sanzione» che, sul piano dei rapporti privatistici, si trova prevista in modo espresso per la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio: nulla si prevede invece nel t.u.b. a fronte dell'inadempimento dell'obbligo in questione.

Ad ogni modo la regola in discorso non è probabilmente in grado di sottrarre l'ordinamento italiano alla sua attuale inadempienza all'art. 8 direttiva 48/2008 (che appunto prevede l'obbligo di verifica del merito creditizio), se è vero che la Corte di Giustizia, nel ribadire l'esigenza che «*il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali in materia di verifica precontrattuale della solvibilità del debitore, adottate a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, sia definito in modo tale che le sanzioni siano efficaci, proporzionate nonché dissuasive e, dall'altro, che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione*», ha espressamente negato che la norma francese di recepimento dell'art. 8 della direttiva – la quale prevede anche la *decadenza totale* del finanziatore, che non abbia valutato il merito creditizio del cliente, dal diritto alla corresponsione degli interessi convenzionali – possa essere interpretata nel senso di riconoscergli almeno quelli legali (sentenza Credit Lyonnais del 27 marzo 2014, causa C-565/12).



Nel descritto contesto normativo, una questione applicativa assai rilevante è data dal rapporto tra il primo e il secondo comma dell'art. 69 CCI: dalla relazione, cioè, che si instaura tra il dovere del sovraindebitato di non concorrere al proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave (c.d. *responsible borrowing*), e il dovere dell'intermediario di non concedere un finanziamento che, secondo una prospettiva *ex ante*, si preveda «insostenibile», (c.d. *responsible lending*).

Sul tema, che è all'evidenza assai complesso e delicato, si può solamente osservare in questa sede – senza poter entrare in un dibattito troppo ampio per essere qui anche solo illustrato – l'esistenza di una significativa differenza tra il dato normativo del Codice, sopra riferito, e quello della (ormai in fase di «uscita di scena») legge n. 3/2012: infatti, mentre quest'ultima disciplina appare (*recte*: appariva) molto severa nei confronti del debitore, negando l'accesso al piano al consumatore che «*ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*» nulla dicendo sulla condotta dell'intermediario, la norma attuale – quasi specularmente – esclude l'accesso del consumatore al piano solo di fronte al suo dolo o colpa *grave* (da valutarsi, ovviamente, anche alla luce delle effettive capacità culturali, tecniche e psicologiche del consumatore di comprendere la corretta condotta finanziaria da tenersi) e dedica invece norme tanto analitiche quanto rigorose al finanziatore professionale.

Di questa torsione del dato normativo si dovrà opportunamente tenere conto nella concreta prassi dei tribunali.

### Sovraindebitamento, usura e rinegoziazione del debito.

Continuando a tenere fermo lo sguardo sulle modalità attraverso cui il rapporto creditizio si svolge prima della fase finale della dinamica del sovraindebitamento, vi è ancora qualche rilievo da fare con specifico riguardo alle prassi dei finanziatori professionali in sede di concessione e gestione del credito.

Tale aspetto, che è già stato considerato (*supra*, n. 3) nella prospettiva della tematica del *responsible lending* (valutazione del merito creditizio del cliente in funzione della concessione di finanziamenti «sostenibili»), mostra infatti un altro momento di rilevanza, ai fini qui considerati, nella tematica dell'entità e tipologia degli oneri economici praticati dagli intermediari.

Al riguardo, mette conto di segnalare un ordine di circostanze di fatto nell'oggi assai significativo. Accade sovente, infatti, che, nel montante del debito finanziario complessivamente maturato a carico del soggetto sovraindebitato, una componente molto rilevante si identifichi non già nel capitale effettivamente mutuato, bensì in varie componenti di costo del finanziamento.

In effetti, se si scorrono le recenti rilevazioni trimestrali in materia usuraria, si nota che proprio i prodotti più ampiamente frequentati dalla frangia di clienti a maggiore rischio di sovraindebitamento sono tra quelli che presentano i maggiori tassi-soglia usurari (ad es., credito personale: 16,6%; credito finalizzato: 15,44%; prestiti contro cessione del quinto: 18,31%; credito revolving: 24,03%; finanziamenti con utilizzo di carte di credito: 17,75%). Ciò non sempre risponde alla «legge» economica che indica un rapporto di proporzionalità tra misura e premio del rischio,

spesso costituendo, invece, l'effetto di prassi «estrattive» di stampo monopolistico. E ci si riferisce a prassi che sono il risultato di comportamenti opachi e non trasparenti da parte degli operatori, facilitate dal fatto che in molti casi i clienti coinvolti sono soggetti privi di reali alternative di accesso al credito.

In quest'ambito ricade, tra l'altro, tutta l'area dei costi «accessori» del credito (spese di istruttoria, provvigioni per la rete distributiva e per i mediatori, etc.), la cui dannosità per il cliente si annida, soprattutto, nella frequente ipotesi della c.d. rinegoziazione del debito (i.e. contrazione di nuovi finanziamenti per estinguerne dei precedenti anche allo scopo di dilazionarne l'impatto, spesso perché diventati troppo onerosi da sostenere), che pure costituisce una cifra tipica della dinamica che porta al sovraindebitamento.

Secondo una prassi costante del mercato, tali costi accessori – a differenza degli interessi – non sono soggetti a rimborso proporzionale in caso di rinegoziazione: ciò comporta che al susseguirsi delle rinegoziazioni la nuova sorte capitale del debito venga destinata, per una quota sempre maggiore, non già a dotare di nuova finanza il consumatore, quanto piuttosto ad estinguere una componente via via crescente di costi accessori. Una recente, e assai importante sul piano delle conseguenze pratiche, decisione della Corte di Giustizia viene ora a contrastare in modo frontale tale prassi, sanzionandola di contrarietà alla direttiva 49/2008 (sentenza Lexitor, 11 settembre 2019, C-383/18). Resta adesso da capire con quale velocità e in che misura gli operatori si conformeranno ai principi ivi espressi.

*Il frequente mancato accesso alle procedure di composizione della crisi nello scenario della regolamentazione prudenziale dell'attività bancaria, della «irreversibilità» della classificazione a sofferenza e del fenomeno delle cessioni di NPL.*

Se le pagine che precedono hanno centrato la rilevanza giuridica del fenomeno del sovraindebitamento sulla procedura concorsuale volta alla relativa «composizione», da lì coinvolgendo poi il tema – peraltro espressamente richiamato dal Codice – degli obblighi di protezione facenti capo al finanziatore professionale (*sub specie* della valutazione del merito creditizio) e dei problemi connessi a esosi costi accessori del credito (*specie* nella fase di una eventuale rinegoziazione), va ora segnalato che l'arcipelago dei temi di ordine giuridico che s'innestano nel tema qui trattato va ben oltre il perimetro sin qui tracciato, per toccare altre e distinte aree.

In particolare, occorre tenere in adeguato conto il fatto che un numero assai cospicuo di situazioni concrete di sovraindebitamento non accede alle procedure di composizione. Le ragioni di una simile circostanza sono varie, e spaziano dall'assenza di specifici meccanismi di «messa in allerta» del privato che si avvia verso un sovraindebitamento strutturale – su questo aspetto, dovendo in particolare segnalarsi che il nuovo Codice prevede meccanismi di tal genere, limitandoli però ai soli imprenditori: artt. 12 ss. CCI –, alla tuttora limitata penetrazione dell'istituto nella cultura professionale forense, all'esistenza di costi di accesso non irrilevanti (rispetto ai quali non risulta, allo stato, alcun tipo di supporto finanziario di origine pubblica); oltre ai limiti oggettivi di esperibilità della procedura, cui non può farsi utilmente ricorso – se non a fini di mera liquidazione

ordinata del patrimonio – nel caso di un consumatore gravemente colpevole nella creazione del proprio sovraindebitamento, come pure (nell'ipotesi in cui si ricorra alla variante liquidatoria) nell'ipotesi in cui non si raccolga il favore della maggioranza dei creditori.

Quale che ne sia la ragione, resta il fatto che il mancato accesso a una procedura di composizione della crisi trasferisce sul piano dei singoli rapporti individuali, e dei relativi processi di esecuzione, le istanze di tutela ivi destinate a trovare composizione. Tuttavia, è nelle cose che – al di là degli aggiustamenti del caso<sup>38</sup>, come pure dello sviluppo di prassi virtuose da parte dei tribunali (si pensi, storicamente, al tema degli sfratti) – il processo esecutivo resti strutturalmente avulso da logiche protettive dell'esecutato, e comunque non si riesca a rendere il contesto idoneo per soluzioni conciliativo-concordatarie.

Una simile dinamica chiama allora in causa le condotte delle banche e degli intermediari finanziari in punto di «gestione» delle proprie posizioni che scivolino nel calderone dei crediti «non performanti» (secondo la terminologia ora invalsa: appunto, i «*non-performing loans*»). Gestione che, di per sé, può prendere corpo in più e diverse forme: non ultima, e al netto dei problemi di azione collettiva che derivano dall'assenza del coordinamento dato dal *framework* della procedura concorsuale, quella della ristrutturazione – per accordo tra le parti – della singola posizione in termini tali da consentire un recupero di sostenibilità del debito.

Senonché, il panorama attuale mostra come le prassi degli operatori non siano diffusamente orientate verso un approccio di reale apertura a soluzioni del tipo testé delineato; risultando di gran lunga preferita la strategia di tipo liquidatorio: dello «smaltimento» (*disposal*), cioè, della sofferenza mediante la sua cessione a veicoli di cessione a società di cartolarizzazione o fondi d'investimento specializzati, come pure dell'incarico

Le ragioni di questa preferenza sono molteplici.

In primo luogo, essa costituisce l'esito della regolamentazione prudenziale di matrice europea (in particolare: la direttiva 36/2013 e il regolamento 575/2013 sui requisiti di capitale – CRD IV e CRR – e relativi atti di attuazione o aggiornamento: in particolare, il regolamento 630/2019 sul c.d. *calendar provisioning*), che rende la classificazione dei crediti come deteriorati, e in particolare

---

<sup>38</sup> Non mutano infatti la sostanza delle cose quei recenti, piccoli interventi al codice di procedura civile, che attengono al tempo di emanazione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato (ai sensi del «nuovo» art. 560, co. 3, c.p.c. «*il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma*»), e alla chiusura anticipata della procedura esecutiva per «infruttuosità» (art. 164-bis disp. att. c.p.c., secondo cui «*quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo*»). Con riferimento a quest'ultima disposizione, è importante evidenziare che essa non persegue positivamente l'interesse di assicurare un prezzo «adeguato» alla vendita, quanto piuttosto a evitare vendite realizzate a valori oggettivamente vili. Deve peraltro evidenziarsi una divergenza, al livello delle prassi dei tribunali, tra una lettura della norma nel senso dianzi indicato, da un lato, e una lettura ancora più restrittiva della stessa, che limita il relativo presupposto di attivazione alla vendita che risulti antieconomica per la procedura (insufficienza della vendita a coprire gli stessi costi dell'esecuzione).

come in stato di *default*, (i) *automatica* per effetto del decorso di un dato lasso di tempo dall'inadempimento<sup>39</sup> e (ii) assai difficilmente «reversibile» nel suo trattamento contabile-regolatorio, (nel senso che sussistono condizioni normative assai restrittive per la riclassificazione delle posizioni come *performing*<sup>40</sup>).

Ancora, essa è in linea con una strategia politica e normativa – sempre di fonte europea – che reputa l'«esternalizzazione» del credito (nelle forme di cui si è appena detto) come ipotesi fisiologica se non addirittura ordinaria<sup>41</sup>: ed anzi, a livello europeo, si rinviene un vero e proprio incentivo alla commerciabilità della sofferenza – se del caso, con l'annesso immobile costituito in ipoteca –, sofferenza che viene a essere considerata una nuova «*asset class*». E la presenza di tale strategia corrobora un atteggiamento degli intermediari orientato a prediligere la prospettiva dello «smaltimento» rispetto a quella, oggettivamente più onerosa, della «cura» interna della sofferenza mediante l'istituzione di apposite strutture aziendali a ciò specializzate.

Infine, un ultimo fattore convergente con quelli sin qui descritti è l'approccio assunto dalle Autorità di vigilanza che si sono – nel torno di anni più recente – mostrate particolarmente esigenti nel senso del repentino abbassamento delle percentuali di NPL detenute dalle banche<sup>42</sup>.

Ora, se la normalizzazione di questa logica di «smaltimento» delle sofferenze bancarie costituisce forse una risposta – rapida e, tutto sommato, a buon mercato – alle attuali preoccupazioni di stabilità complessiva del comparto bancario europeo, è pure evidente che, sul piano delle singole vicende di sovraindebitamento e della relativa gestione, la cessione a terzi della «sofferenza» viene a pregiudicare in modo serio la possibilità di ristrutturazione della posizione in oggetto. E infatti, al netto della considerazione, comunque non proprio irrilevante, che l'interposizione di un terzo viene in automatico ad alzare – rispetto allo scenario della mancata cessione – la soglia di economicità di un ipotetico accordo transattivo (con l'effetto quasi costante di farne sfumare la relativa concreta praticabilità), ad assumere rilievo fondamentale è il dato per cui il cessionario, a differenza della banca, è soggetto istituzionalmente privo dell'interesse a una relazione fiduciaria con il debitore, e più in generale di un interesse di medio-lungo termine, essendo costitutivamente orientato verso modalità aggressive di «recupero di valore». Come si nota, tale dinamica chiama in causa la misura di responsabilità sociale della banca di fronte al *default* del proprio cliente.

---

<sup>39</sup> Cfr. art. 178 co. 1 (b) CRR e le relative *guidelines* EBA (EBA/GL/2016/07) del 18 gennaio 2017.

<sup>40</sup> Cfr. ora l'art. 47-*bis* CRR introdotto dal summenzionato regolamento 630/2019, oltre alle *guidelines* EBA già menzionate alla nota che precede.

<sup>41</sup> Cfr. le *guidelines* ABE/GL/2018/06 31 ottobre 2018; cfr. l'*Action plan to tackle non-performing loans in Europe* del Consiglio Europeo del 2017.

<sup>42</sup> Per indicazioni cfr. Angelini, I crediti deteriorati: mercato, regole e rafforzamento del sistema, intervento al convegno "NPL: sfide e opportunità. Requisiti regolamentari, strategie delle banche e dei nuovi operatori" (<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2018/Angelini-09102018.pdf>).

## Bibliografia.

V. Sangiovanni, *Contratti di credito ai consumatori ed errata verifica del merito creditizio*, in *I Contratti*, 2019, 684

M. Palazzo, *Crisi da sovraindebitamento e autonomia dei privati*, in *giustiziacivile.com*, 2018, 27

F. Salerno, *La ristrutturazione dei crediti da «cessione del quinto» nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2018, 41

P. Angelini, *I crediti deteriorati: mercato, regole e rafforzamento del sistema*, Roma, Convegno NPL: sfide e opportunità. Requisiti regolamentari, strategie delle banche e dei nuovi operatori, 9 ottobre 2018, in *bancaditalia.it*

F. Salerno, *La violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio: effetti (anche) civilistici*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, I, 1423

F. Pasquariello, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2018, I, 732

C. Cracolici e A. Curletti *La nozione di consumatore tra il Codice del Consumo e la Legge n.3 del 2012*, in *I Contratti*, 2018, 81

R. Battaglia, *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell'arte*, in *Il Fallimento*, 2018, 233

M. Lazzara, *Riflessioni sulla meritevolezza del consumatore*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2017 II, 1571

A. Torcini, *La verifica della fattibilità giuridica nel piano del consumatore*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2017, I, 967

Gius. Fauceglia, *Sulla risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2017, I, 1390

G. Selicato, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento e transazione fiscale*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2017, I, 1401

L. Mezzasoma, *La colpa del consumatore nelle procedure di sovraindebitamento*, in *Rassegna di diritto civile*, 2017, I, 137

M. Giorgetti e S. Nadin, *La gestione della crisi da sovraindebitamento e la conservazione dell'immobile di abitazione*, in *Immobili e proprietà*, 2017, 508

R. Bocchini, *La meritevolezza dell'accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, I, 1570

L. Modica, *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Europa e Diritto Privato*, 2016, I, 617

M.M. Francisetti Brolin, *Ancora sul c.d. "merito creditizio" nel credito al consumo. chiose a margine di una recente decisione comunitaria*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, 357

G. Grisi, *L'inadempimento di necessità*, in *Jus Civile*, 2014, 215

G. Piepoli, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2013, I, 38

E. Pellicchia, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012

L. Modica, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012

## CONCLUSIONE

### Agenda di lavoro per la mitigazione del sovraindebitamento

*A cura del gruppo di lavoro.*

Il sovraindebitamento è stato analizzato durante gli incontri del percorso dal punto di vista economico, psicologico e giuridico. Oltre a essere uno stato di crisi o di insolvenza, si è potuto osservare come questo sia anche un fenomeno con un forte impatto sociale, economico e finanziario, che di per sé coinvolge numerosi soggetti. Come tale dovrebbe, quindi, essere analizzato e mitigato grazie a un lavoro condiviso tra tutti gli *stakeholder* attraverso la collaborazione continua delle istituzioni, che sono attive su diversi fronti nella gestione e prevenzione del fenomeno.

La multidisciplinarietà presente all'interno del *Competence Center* ha permesso di sviluppare una visione generale sul credito e sul fenomeno del sovraindebitamento, i suoi effetti e la diffusione. Dal confronto si è ottenuto un primo grande risultato: l'identificazione e la partecipazione allo stesso tavolo di soggetti il cui lavoro e operato può generare nuove opportunità di risoluzione del problema. Sebbene la strada da intraprendere sia ancora molto lunga e il fenomeno del sovraindebitamento non semplice da risolvere, le attività del *Competence Center* mirano a sviluppare un percorso concreto che, un passo alla volta e con il supporto di tutti i partecipanti, possa ridurre gli effetti negativi di un fenomeno tanto grave come questo.

Per mitigarlo è necessaria una diffusione più consistente e mirata dell'educazione finanziaria, una mappatura dei processi creditizi, attività di supporto psicologico per i volontari e, infine, una gestione appropriata della crisi oltre all'individuazione di efficaci pratiche di risoluzione della stessa.

Nello specifico il gruppo di lavoro ha individuato delle aree di intervento che saranno sviluppate all'interno di un *Competence Center* permanente promosso da Fondazione San Bernardino, Università Cattolica del Sacro Cuore e CeTIF, con la collaborazione di Caritas, Diocesi Ambrosiana, ProSpera, UCID e Fondazione Centesimus Annus e con i medesimi *stakeholder*, ovvero gli esponenti delle istituzioni quali ABI – Associazione Bancaria Italiana e Banca d'Italia, degli istituti finanziari e bancari di Agos, Banco BPM, BNL, Findomestic, Intesa Sanpaolo, Unicredit, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione tra cui della Corte dei Conti, del Tribunale di Milano, dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dell'Agenzia delle Entrate, del Movimento Consumatori e di Assolombarda.

Gli incontri del *Competence Center* nel 2020 tratteranno tematiche come gli aspetti economici del credito, i processi bancari nonché gli aspetti giuridici e psicologici della capacità di far fronte alle obbligazioni assunte. Verranno progettate policy e processi di formazione, monitorando il fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo, individuando altresì lo stato dell'arte della letteratura sul problema del sovraindebitamento. L'obiettivo principale sarà l'attivazione delle seguenti linee d'azione:

- monitorare lo stato del fenomeno del sovraindebitamento a livello nazionale, creando così un osservatorio per misurare l'attuazione delle iniziative individuate, per raccogliere i dati quantitativi del fenomeno e cercare di comprenderne le caratteristiche;
- progettare nuove policy e processi, come ad esempio nuovi modelli organizzativi e territoriali, processi differenziati e nuovi touch point differenziati per coloro che sono accompagnati da enti e fondazioni che svolgono un supporto al sovraindebitato. L'obiettivo è la creazione di un protocollo di intesa con gli *stakeholder* per attivare processi più snelli e, dunque, più efficaci;
- promuovere la formazione dei volontari sugli strumenti finanziari, giuridici e psicologici per sviluppare competenze specifiche in merito agli approcci più idonei ad assistere i richiedenti supporto, accompagnati da strumenti operativi di analisi psicosociali;
- favorire, infine, l'educazione finanziaria per i debitori, con metodi capillari, mirati e del territorio.

A tal fine, il *Competence Center* prevederà un ciclo annuale di incontri, nei quali si svilupperanno e si condivideranno i temi e gli strumenti sopra detti con gli stakeholder.







UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

**CeTIF**

**CeTIF - Università Cattolica**

Via Olona, 2 - 20123 Milano

Tel. +39 02 7234.2590

Fax +39 02 7234.8340

E-mail: [cefif@unicatt.it](mailto:cefif@unicatt.it)

[www.cefif.it](http://www.cefif.it)